



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


**Dipartimento per la Programmazione Strategica,
i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici**

Ufficio di Statistica

Sistema Statistico Nazionale

Il Diporto Nautico in Italia

Anno 2022





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali,
di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici**

Direzione Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici

Ufficio di Statistica

Sistema Statistico Nazionale

Il Diporto Nautico in Italia

Anno 2022

Hanno coordinato i lavori:

Il Capo Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici
ENRICO MARIA PUJIA

Per la Direzione Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici
Divisione 3 - Ufficio di Statistica:
ANTONIO MANUGUERRA, GIOVANNI ZACCHI

Hanno redatto "Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2022":
NADIA BONAFÈ e NADIA VITTOZZI

Hanno collaborato:
il personale della Divisione 3 - Ufficio di Statistica

Si ringraziano:

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ufficio di Gabinetto e la Segreteria del Ministro, i Viceministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Sottosegretario delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Portavoce ed il Capo Ufficio Stampa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e tutto l'Ufficio Stampa, la Direzione Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici, il Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici, la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'Acqua Interne, il Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, il Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, le Capitanerie di Porto e gli Uffici Periferici Marittimi, le Direzioni Generali Territoriali dei Trasporti - Uffici della Motorizzazione Civile, le Autorità di Sistema Portuale, le Divisioni 1 (Trasformazione digitale, open data, applicazioni, portali e comunicazione istituzionale), 2 (Infrastrutture ICT, cyber security e service desk) e 4 (Affari generali, amministrazione e bilancio) della Direzione Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici, il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, il Museo del Novecento di Milano - Ufficio Iconografico.

Opera d'arte riportata in copertina:

Umberto Boccioni
Stati d'animo - Quelli che vanno
1911 - Olio su tela, cm 71 x 95,5
Copyright Comune di Milano
Tutti i diritti riservati
Museo del Novecento - Milano

Indice

Prefazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti	Pag. 7
Presentazione del Direttore Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici..	9
Sintesi.....	11
1 - Consistenza del naviglio da diporto	15
Tavola 1.1 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2021.....	16
Tavola 1.2 - Iscrizioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza dall'1/01/2022 al 31/12/2022	16
Tavola 1.3 - Cancellazioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza dall'1/01/2022 al 31/12/2022	16
Tavola 1.4 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2022.....	17
Tavola 1.5 - Differenza tra la consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici al 31/12/2022 e al 31/12/2021 per classi di lunghezza.....	17
Grafico 1.1 - Suddivisione tipologica della consistenza delle unità da diporto iscritte al 31/12/2021	18
Grafico 1.2 - Suddivisione tipologica delle unità da diporto iscritte nel corso del 2022	18
Grafico 1.3 - Suddivisione tipologica delle unità da diporto cancellate nel corso del 2022	18
Grafico 1.4 - Suddivisione tipologica della consistenza delle unità da diporto iscritte al 31/12/2022	18
Tavola 1.6 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici - Situazione al 31/12/2021	19
Tavola 1.7 - Iscrizioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici dall'1/01/2022 al 31/12/2022	19
Tavola 1.8 - Cancellazioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici dall'1/01/2022 al 31/12/2022	19
Tavola 1.9 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici - Situazione al 31/12/2022.....	19
Tavola 1.10 - Differenza tra la consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici al 31/12/2022 e al 31/12/2021	19
Tavola 1.11 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza e per Regione - Situazione al 31/12/2021	20
Tavola 1.12 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza e per Regione dall'1/01/2022 al 31/12/2022.....	21
Tavola 1.13 - Unità da diporto cancellate dagli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza e per Regione dall'1/01/2022 al 31/12/2022.....	22
Tavola 1.14 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza e per Regione - Situazione al 31/12/2022	23
Tavola 1.15 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo - Situazione al 31/12/2021	24
Tavola 1.16 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo dall'1/01/2022 al 31/12/2022	27

Tavola 1.17 - Unità da diporto cancellate per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo dall'1/01/2022 al 31/12/2022	Pag.30
Tavola 1.18 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo - Situazione al 31/12/2022	33
Tavola 1.19 - Serie storica 1998-2022 delle unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per Regione	36
Tavola 1.20 - Unità da diporto iscritte negli U.M.C. per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2021	37
Tavola 1.21 - Unità da diporto iscritte negli U.M.C. per classi di lunghezza dall'1/01/2022 al 31/12/2022	43
Tavola 1.22 - Unità da diporto cancellate negli U.M.C. per classi di lunghezza dall'1/01/2022 al 31/12/2022	44
Tavola 1.23 - Unità da diporto iscritte negli U.M.C. per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2022	50
2 - Patenti nautiche	56
Tavola 2.1 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici - Anno 2022	57
Tavola 2.2 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici per Regione - Anno 2022	60
Tavola 2.3 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta dagli Uffici Marittimi Periferici dal 1998 al 2022 per Regione	61
Tavola 2.4 - Patenti nautiche rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici dal 1998 al 2022 per Regione	62
Grafico 2.1 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta nell'anno 2022 dagli Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione	63
Grafico 2.2 - Patenti nautiche rilasciate a titolo di rinnovo nell'anno 2022 dagli Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione	63
Grafico 2.3 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta nell'anno 2022 dagli Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione (Composizione percentuale)	64
Grafico 2.4 - Patenti nautiche rilasciate a titolo di rinnovo nell'anno 2022 dagli Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione (Composizione percentuale)	64
Tavola 2.5 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli U.M.C. - Anno 2022	65
3 - Sinistri occorsi al naviglio da diporto	68
Tavola 3.1 - Andamento mensile dei sinistri occorsi in mare aperto al naviglio da diporto nel corso del 2022	69
Tavola 3.2 - Sinistri occorsi in mare aperto al naviglio da diporto nel corso del 2022 per Compartimento Marittimo	70
Tavola 3.3 - Serie storica 1999-2022 dei sinistri occorsi al naviglio da diporto per natura e conseguenza	72
4 - Strutture dedicate alla nautica da diporto e posti barca	73
Tavola 4.1 - Numero di posti barca per Capitaneria di Porto, tipologia di struttura e classi di lunghezza al 30/09/2022	75
Tavola 4.2 - Numero di posti barca per Regione, tipologia di struttura e classi di lunghezza al 30/09/2022	76

Tavola 4.3 - Numero di posti barca per Comune, tipologia di struttura, licenze, dotazioni e Capitaneria di Porto al 30/09/2022	Pag.77
Tavola 4.4A - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per Regione al 30/09/2022	83
Tavola 4.4B - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per Regione al 30/09/2022 - Percentuali sul totale regionale	83
Tavola 4.5A - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per tipologia di struttura al 30/09/2022	84
Tavola 4.5B - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per tipologia di struttura al 30/09/2022 - Percentuali sul totale dei posti barca per tipologia di struttura	84
Tavola 4.6A - Numero di posti barca per classi di lunghezza e dotazioni di servizi al 30/09/2022	85
Tavola 4.6B - Numero di posti barca per classi di lunghezza e dotazioni di servizi al 30/09/2022 - Percentuali sul totale dei posti barca per classi di lunghezza	85
Tavola 4.7A - Numero di posti barca per classi di lunghezza e per tipologia di struttura al 30/09/2022	86
Tavola 4.7B - Numero di posti barca per classi di lunghezza e per tipologia di struttura al 30/09/2022 - Composizioni percentuali	86
Tavola 4.8 - Numero di posti barca per Regione al 31 dicembre - Anni 2009-2022	87
5 - Attività svolta dagli Uffici Marittimi in materia di diporto nautico	88
Tavola 5.1 - Attività operativa svolta dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera - in materia di diporto nautico - Anno 2022	89
Tavola 5.2 - Interventi di soccorso richiesti alle Capitanerie di Porto - Anno 2022	91
Appendice	93
Appendice I - Commercio con l'estero di settore	94
Appendice II - Codice della Nautica da Diporto	95

* ^ * ^ * ^ *

N.B.: Nelle Tavole le somme possono non coincidere con i totali a causa degli arrotondamenti

Prefazione

Ho il piacere di curare la Prefazione de “Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2022”, pubblicazione ufficiale di statistiche del settore prodotta dal nostro Ufficio di Statistica del Sistan, in collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le Capitanerie di Porto e le Direzioni Marittime, la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d’Acqua Interne, le Autorità di Sistema Portuale e gli Uffici della Motorizzazione Civile, che colgo l’occasione per ringraziare.

Il settore della nautica da diporto è ormai da alcuni anni in ripresa, con significativo vigore, dopo il parziale rallentamento nella prima parte del 2020 a causa della pandemia.

In particolare, il biennio 2021-2022 è stato caratterizzato da una sensibile ripresa della crescita degli ordinativi e della domanda interna ed estera delle imbarcazioni italiane da diporto e sportive. Anche il 2023 sta confermando tale trend, parallelamente ad un ulteriore rilancio del turismo nautico, favorito dalle migliorate condizioni, sul piano infrastrutturale e ricettivo, grazie a una più razionale distribuzione dei posti barca, di porti e punti di sbarco dedicati al diporto.

La migliorata situazione del nostro Paese sta, inoltre, consentendo all’intero settore di usufruire di nuovi finanziamenti, nazionali ed europei, che stimolano un’ulteriore crescita dell’indotto e, più in generale, dell’occupazione, ponendo nuovamente la nautica da diporto tra i principali volani dell’economia nazionale.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è oggi fortemente impegnato, d’intesa con il Governo e con tutte le Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche interessate, in tutte le attività volte al miglioramento dei servizi al cittadino, alla semplificazione della normativa di settore, nonché alla progettazione e programmazione nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’adeguamento della dotazione infrastrutturale dei porti e dei servizi connessi alle attività portuali, marittime e della sicurezza nella navigazione.

A tale riguardo, le statistiche e i dati contenuti in questo compendio sono di notevole utilità non soltanto per l’attività istituzionale del Ministero ma, anche, per i cittadini e per gli operatori del settore, offrendo, in particolare, al lettore un approfondito e dettagliato panorama informativo sullo stato e sulla l’evoluzione del diporto nautico in Italia.

**Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Sen. Matteo Salvini

Presentazione

Mi prego di presentare “Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2022”, pubblicazione ufficiale di settore che, da cinquant’anni, presenta statistiche, desunte da specifiche rilevazioni dirette condotte su tutto il territorio nazionale, relative ad un settore che, storicamente, rappresenta una delle punte di diamante della nostra economia.

Il compendio, inserito dal 1999 nel Programma Statistico Nazionale di competenza della nostra Amministrazione, è annualmente prodotto dall’Ufficio di Statistica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ringrazio insieme al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, alla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo per Vie d’Acqua Interne, alle Capitanerie di Porto, agli Uffici Periferici del Ministero, Marittimi e della Motorizzazione Civile ed alle Autorità di Sistema Portuale, fornitori di tutti i dati di base necessari per la redazione del volume.

Le statistiche riportate nella sezione di Sintesi e nelle tabelle di dettaglio inserite nei vari Capitoli de “Il Diporto Nautico in Italia” evidenziano come:

- al 31 dicembre 2022, risultino iscritte sul territorio nazionale 81.464 unità da diporto, delle quali 66.308 registrate negli Uffici Marittimi Periferici delle Capitanerie di Porto e 15.156 presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, a fronte di 157.950 posti barca destinati all’attracco e all’ormeggio di naviglio da diporto disponibili lungo i litorali italiani; a tale riguardo, occorre sempre tenere in conto come le attuali dotazioni infrastrutturali siano in parte destinate anche ad accogliere unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, per le quali, com’è noto, non sussiste l’obbligo di iscrizione a tali Registri;

- il numero di unità iscritte rispetto al numero di posti barca (c.d. “indice di affollamento”) risulti particolarmente alto nel Lazio (100,4 unità ogni 100 posti barca), nel Veneto (99,7) e, a seguire, in Liguria (75,7) e in Emilia Romagna (70,3), a fronte di valori dell’indice significativamente bassi, con valori inferiori alla media nazionale (51,6), nelle Regioni dell’Italia Meridionale e Insulare, dove dotazioni infrastrutturali e punti di sbarco destinati al turismo nautico sono rivolti anche a soddisfare le numerose domande di attracco che si registrano nei mesi estivi da parte di diportisti di altre Regioni o esteri.

Per quanto riguarda l’incidentalità, infine, nel 2022 si registra una notevole diminuzione del numero dei sinistri (176) rispetto al 2021 (271), ma anche un aumento delle persone coinvolte, 78 a fronte delle 59 del 2021. E questo incremento riguarda sia il numero dei morti che quello dei feriti.

Il volume, ricco di tabelle, statistiche e serie storiche di dati, anche di rilevante dettaglio, offre informazioni ufficiali di indubbio interesse ai fini di studio e approfondimento, utili non soltanto per chi opera nei vari comparti del settore, ma anche per tutti coloro che sono consapevoli di come il Diporto nautico italiano costituisca uno straordinario volano di crescita e sviluppo del nostro stupendo Paese, nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni locali.

**Il Capo Dipartimento per la Programmazione Strategica,
i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a Rete,
Informativi e Statistici**

Dr. Enrico Maria Pujia

Sintesi

Le tabelle e le figure seguenti propongono un riepilogo dei principali risultati illustrati nei primi quattro Capitoli del volume, riguardanti la consistenza del naviglio da diporto (cfr. Capitolo 1), le patenti nautiche (cfr. Capitolo 2), i sinistri occorsi in mare (cfr. Capitolo 3), le infrastrutture portuali ed i posti barca dedicati al diporto nautico (cfr. Capitolo 4).

In particolare, la Tavola A evidenzia dati di sintesi, per Regione e Ripartizione Geografica, relativi al numero di unità da diporto iscritte nei Registri degli Uffici Marittimi periferici ed in quelli della Motorizzazione Civile (U.M.C.), insieme ad indicatori sulla dotazione infrastrutturale.

Tavola A - Unità da diporto nautico iscritte nei Registri degli Uffici Marittimi Periferici e degli Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C.) al 31/12/2022 e posti barca rilevati al 30/09/2022 - Dati ed indicatori per Regione e Ripartizione Geografica

Regione/ Ripartizione Geografica	Unità iscritte presso U.M.C. (**)	Unità iscritte presso Uffici Marittimi	Totale unità iscritte presso Uffici Marittimi e U.M.C.	% di unità iscritte sul totale nazionale	Posti barca (***)	% di posti barca sul totale nazionale	Unità iscritte per ogni 100 posti barca (indice di affollamento)	Km di litorale	Posti barca per km di litorale
Piemonte e Valle d'Aosta	3.755	-	3.755	4,6	-	-	-	-	-
Lombardia	6.804	-	6.804	8,4	-	-	-	-	-
Trentino Alto Adige(*)	63	-	63	0,1	-	-	-	-	-
Veneto	1.990	4.122	6.112	7,5	6.133	3,9	99,7	140	43,8
Friuli Venezia Giulia	12	3.511	3.523	4,3	15.228	9,6	23,1	94	162,0
Liguria	75	16.945	17.020	20,9	22.496	14,2	75,7	389	57,8
Emilia Romagna	564	3395	3.959	4,9	5.633	3,6	70,3	122	46,2
Italia Settentrionale	13.263	27.973	41.236	50,6	49.490	31,3	83,3	745	66,4
Toscana	824	7.973	8.797	10,8	18.889	12,0	46,6	561	33,7
Umbria	237	-	237	0,3	-	-	-	-	-
Marche	-	2.361	2.361	2,9	5.384	3,4	43,9	188	28,6
Lazio	69	8.433	8.502	10,4	8.464	5,3	100,4	363	23,3
Italia Centrale	1.130	18.767	19.897	24,4	32.737	20,7	65,6	1.112	28,9
Abruzzo	251	552	803	1,0	1.764	1,1	45,5	138	12,8
Molise	7	65	72	0,1	587	0,4	12,3	36	16,3
Campania(***)	0	8.065	8.065	9,9	16.165	10,2	49,9	522	31,0
Puglia e Basilicata Ionica	73	2.501	2.574	3,2	14.638	9,3	17,6	1.015	14,4
Calabria e Basilicata Tirrenica	0	1.048	1.048	1,3	7.159	4,5	14,6	796	9,0
Sardegna	414	3.957	4.371	5,4	18.091	11,4	24,2	1.851	9,8
Sicilia	18	3.380	3.398	4,2	17.319	11,0	19,6	1.473	11,8
Italia Meridionale e Insulare	763	19.568	20.331	25,0	75.723	47,9	26,8	5.831	13,0
Italia	15.156	66.308	81.464	100,0	157.950	100,0	51,6	7.688	20,5

(*) Province Autonome di Trento e Bolzano.

(**) Alcuni dati degli U.M.C. sono stati rivisti a partire dal 2021. Possono quindi differire rispetto a quelli degli anni precedenti.

(***) I dati relativi alle infrastrutture per il Diporto Nautico sono aggiornati al 30 settembre.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale, U.M.C.

L'osservazione della Tavola A mette principalmente in rilievo:

- una media generale di circa 52 unità da diporto iscritte nei registri per ogni 100 posti barca offerti (non sono incluse nel calcolo di tale statistica le numerosissime imbarcazioni di piccole dimensioni che non hanno l'obbligo di immatricolazione¹ - Cfr. D.M. 29/07/08, n. 146) e di 20,5 posti barca per chilometro di litorale;

¹ Per valutare la significatività degli indicatori occorre considerare che:

- le imbarcazioni rilevate sono le più grandi, ovvero quelle che generalmente hanno bisogno durante tutto l'anno di un ricovero lungo la costa;
- le piccole unità, non censite, possono essere tirate a secco ed allocate in un qualunque rimessaggio;
- il posto lasciato libero da un'imbarcazione o nave da diporto può essere occupato da più di una piccola unità;
- il numero di posti barca deve risultare maggiore del parco nautico, in considerazione della necessità di accogliere unità da diporto provenienti anche da altri Paesi al fine di valorizzare ed accrescere l'offerta di strutture turistiche presenti sul territorio.

- punti di attracco per il diporto più numerosi nell'Italia Meridionale, dove tuttavia le dotazioni infrastrutturali per il naviglio da diporto evidenziano significative differenze rispetto al Nord del Paese. In particolare, al 30/09/2022 i litorali delle Regioni Settentrionali offrono al diporto nautico 66,4 posti barca per chilometro di costa, a fronte delle corrispondenti medie di 28,9 e 13,0 posti barca calcolate rispettivamente per le coste dell'Italia Centrale e dell'Italia Meridionale. Il massimo, al Nord, si osserva in corrispondenza del Friuli Venezia Giulia (162,0). Al Sud, invece, il minimo di tale rapporto si riscontra in "Calabria e Basilicata Tirrenica" (9,0);

- indici di affollamento (numero delle unità iscritte ogni 100 posti barca) regionali elevati nel Veneto e nel Lazio, con un massimo (pari a 100,4) per il litorale laziale;

- come Liguria, Toscana, Lazio e Campania risultino le Regioni con il maggior numero di natanti iscritti, con un valore massimo, in Liguria, di 17.020 unità;

- come, ad eccezione del Lazio, le Regioni costiere italiane dispongano di un numero di posti barca superiore a quello dei natanti iscritti presso gli Uffici Marittimi Periferici e come, in particolare, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia e Sardegna offrano un numero di punti di attracco notevolmente superiore a quello delle unità da diporto effettivamente in Regione; tali dati mettono anche in luce un assetto infrastrutturale, soprattutto al Sud, destinato a soddisfare l'elevata domanda di posti barca per le unità da diporto provenienti, nei mesi estivi, da altre Regioni o dall'Estero.

La seguente Tavola B, che illustra la composizione delle unità da diporto iscritte nei soli Uffici Marittimi Periferici, per classe di lunghezza del natante, evidenzia, anche:

- come il 33,7% dei natanti iscritti appartenga alla classe "sino a 10 metri", il 66,0% alla classe di lunghezza centrale ("da 10,01 a 24 metri") e lo 0,3% alla classe di lunghezza più elevata ("oltre 24 metri");

- un numero sensibilmente più elevato di posti barca, sempre rispetto alle imbarcazioni iscritte, per quanto riguarda le unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri e superiori a 24 metri; a tale proposito, si rammenta come i punti di attracco destinati alle piccole imbarcazioni possano essere utilizzati anche per soddisfare parte della domanda di ormeggio delle molte migliaia di unità da diporto senza obbligo di immatricolazione;

- una situazione abbastanza soddisfacente per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale complessiva esistente, con un'offerta di ormeggio tale da soddisfare le domande di ormeggio anche da parte di un considerevole numero di navi estere.

Tavola B - Diporto nautico - Indicatori sui posti barca e sulle classi di lunghezza dei natanti iscritti negli Uffici Marittimi Periferici - Anno 2022

Classi di lunghezza del natante	Unità iscritte al 31/12/2022	% di unità iscritte sul totale nazionale	Posti barca al 30/09/2022	% di posti barca sul totale nazionale	Unità iscritte per ogni 100 posti barca (indice di affollamento)
Fino a 10 metri o non specificata	22.355	33,7	102.262	65,4	21,9
Da 10,01 a 24 metri	43.787	66,0	50.601	32,0	86,5
Oltre 24 metri	166	0,3	4.087	2,6	4,1
Totale	66.308	100,0	157.950	100,0	42,0


Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

Il Grafico A che segue sintetizza l'evoluzione 2009-2022 relativa:

a) alle unità ed alle navi da diporto soggette ad obbligo di iscrizione nei Registri degli Uffici Marittimi Periferici ed U.M.C., di lunghezza superiore ai 10 metri;

b) ai posti barca dislocati lungo i litorali italiani.

Relativamente ai dati dell'anno 2022, rispetto all'anno precedente, per le unità da diporto si rileva una diminuzione (-1,05%), mentre per i posti barca un aumento dello 0,95%.

Grafico A - Numero delle unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri iscritte negli Uffici Marittimi Periferici e numero di posti barca in Italia - Anni 2009-2022


Nota: dati al 31 dicembre, ad eccezione dei posti barca degli anni dal 2018 in poi, riferiti invece al 30 settembre.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale, U.M.C.

La Tavola C illustra i dati riepilogativi relativi alle patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi periferici e dagli U.M.C. nel corso del 2022.

Tavola C - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici e dagli U.M.C. per Regione - Anno 2022


Regione	Numero di patenti nautiche rilasciate per la prima volta		Numero di patenti nautiche rinnovate e sostituite		Totale	
	Uffici Marittimi Periferici	U.M.C.	Uffici Marittimi Periferici	U.M.C.	Uffici Marittimi Periferici	U.M.C.
Piemonte e Valle d'Aosta	-	218	-	512	-	730
Lombardia	-	1.519	-	1.877	-	3.396
Trentino Alto Adige(*)	-	104	-	69	-	173
Veneto	1.169	868	4.015	1.178	5.184	2.046
Friuli Venezia Giulia	525	-	1.903	-	2.428	-
Liguria	2.592	263	7.928	200	10.520	463
Emilia Romagna	1.283	84	2.545	1.742	3.828	1.826
Toscana	1.264	212	3.133	972	4.397	1.184
Umbria	-	103	-	150	-	253
Marche	568	-	1.084	10	1.652	10
Lazio	1.440	981	3.570	1.342	5.010	2.323
Abruzzo	213	43	352	20	565	63
Molise	100	66	5	11	105	77
Campania	1.150	619	3.115	4.128	4.265	4.747
Puglia	410	481	1.465	1.199	1.875	1.680
Basilicata	-	142	-	94	-	236
Calabria	253	97	754	899	1.007	996
Sicilia	1.123	394	3.883	45	5.006	439
Sardegna	911	-	2.295	268	3.206	268
Totale	13.001	6.194	36.047	14.716	49.048	20.910

(*) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, U.M.C.

Il Grafico B mostra, infine, l'andamento 1999-2022 delle serie storiche rispettivamente del numero di sinistri occorsi in mare e del numero di persone coinvolte (decedute, ferite o disperse) in tali eventi.

Grafico B - Sinistri e persone coinvolte (*) nell'ambito del diporto nautico - Anni 1999-2022



(*) Persone coinvolte = morti + feriti + dispersi in mare.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

1 - Consistenza del naviglio da diporto

La rilevazione statistica della consistenza del naviglio da diporto ha per oggetto le unità iscritte nei Registri delle Capitanerie di Porto e dei loro Uffici Marittimi Periferici dipendenti, a prescindere dall'obbligatorietà dell'iscrizione stessa, nonché le unità iscritte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C.). Vengono rilevate anche le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel corso dell'anno.

Le nuove informazioni fornite dagli Uffici Marittimi hanno portato ad una revisione dei dati relativi all'anno 2021 che risultano, quindi, leggermente differenti da quelli pubblicati nella precedente edizione.

I seguenti prospetti evidenziano statistiche sulle unità da diporto distinte per tipo (a vela con o senza motore ausiliario, a motore e navi) e per classi di lunghezza, iscritte negli Uffici Marittimi periferici e U.M.C.

In particolare, le Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 elencano, relativamente agli Uffici Marittimi Periferici, rispettivamente, le unità iscritte al 31 dicembre 2021, le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel 2022, la consistenza al 31 dicembre 2022 e la differenza tra i due anni esaminati. Vengono altresì evidenziate le unità aventi obbligo di iscrizione e quelle che, pur non avendone obbligo, sono comunque iscritte (Tavole 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10).

Si può osservare come:

- il numero delle unità complessivamente iscritte al 31 dicembre 2022 sia inferiore (di 3.420 unità) rispetto a quello rilevato al 31 dicembre 2021;
- le unità a vela siano concentrate nelle classi di lunghezza 10-18 metri: 15.888, pari all' 83,3% del totale delle unità a vela;
- il 71,0% del totale delle unità iscritte sia a motore, di cui il 43,5% al di sotto dei 10 metri di lunghezza (queste unità rientrano nella categoria dei natanti).

La Tavola 1.11, riferita sempre agli Uffici Marittimi Periferici, offre l'elenco delle unità da diporto iscritte al 31 dicembre 2021 per Regione, mentre le Tavole 1.12 e 1.13 evidenziano le iscrizioni e le cancellazioni occorse nel 2022.

La Tavola 1.14 riporta la distribuzione regionale, per il 2022, delle unità iscritte negli Uffici Marittimi Periferici, distinte per tipo, evidenziando come il numero maggiore di immatricolazioni sia in Liguria (16.945, pari al 25,5%), nel Lazio (8.433, pari al 12,7%), in Campania (8.065, pari al 12,2%) e in Toscana (7.973, pari al 12,0%).

Le Tavole 1.15, 1.16 e 1.17 elencano, rispettivamente, le unità iscritte al 31 dicembre 2021, le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel corso del 2022 distinte per Compartimento Marittimo di iscrizione. Dalla Tavola 1.18 risulta che, al 31 dicembre 2022, il Compartimento Marittimo con il numero maggiore di unità iscritte sia quello di Genova (10.742 unità), seguito da Roma (7.330 unità) e Napoli (6.590 unità). La Tavola 1.19 offre la serie storica 1998-2022, per Regione, delle immatricolazioni di unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici.

Le Tavole 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 riportano, infine, i dati sulle unità iscritte al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2022, nonché statistiche sulle nuove iscrizioni e cancellazioni occorse nel 2022 presso gli U.M.C.¹

¹ Riguardo alle unità iscritte negli U.M.C., i dati non sono completi poiché molti U.M.C. non hanno fornito dati aggiornati. Vengono quindi riportati i dati dell'anno precedente.

TAVOLA 1.1 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2021

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	1.965	8.631	7.440	1.317		19.353
A motore	23.340	12.417	12.237	2.212		50.206
Navi					169	169
Totale	25.305	21.048	19.677	3.529	169	69.728

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla normativa vigente non hanno obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.2 - ISCRIZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2022 AL 31/12/2022

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	19	35	38	4		96
A motore	56	29	39	11		135
Navi					1	1
Totale	75	64	77	15	1	232

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla normativa vigente non hanno obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.3 - CANCELLAZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2022 AL 31/12/2022

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	116	115	141	13		385
A motore	2.909	181	137	36		3.263
Navi					4	4
Totale	3.025	296	278	49	4	3.652

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla normativa vigente non hanno obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.4 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	1.868	8.551	7.337	1.308		19.064
A motore	20.487	12.265	12.139	2.187		47.078
Navi					166	166
Totale	22.355	20.816	19.476	3.495	166	66.308

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla normativa vigente non hanno obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.5 - DIFFERENZA TRA LA CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI AL 31/12/2022 E AL 31/12/2021 PER CLASSI DI LUNGHEZZA

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 m	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Oltre 24 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	-97	-80	-103	-9		-289
A motore	-2.853	-152	-98	-25		-3.128
Navi					-3	-3
Totale	-2.950	-232	-201	-34	-3	-3.420

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla normativa vigente non hanno obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

GRAFICO 1.1 - SUDDIVISIONE TIPOLOGICA DELLA CONSISTENZA DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE AL 31/12/2021




GRAFICO 1.2 - SUDDIVISIONE TIPOLOGICA DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEL CORSO DEL 2022




GRAFICO 1.3 - SUDDIVISIONE TIPOLOGICA DELLE UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEL CORSO DEL 2022





GRAFICO 1.4 - SUDDIVISIONE TIPOLOGICA DELLA CONSISTENZA DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE AL 31/12/2022



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.6 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - SITUAZIONE AL 31/12/2021

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	44.423	25.305	69.728
% sul totale	63,7%	36,3%	100,0%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.7 - ISCRIZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DALL'1/01/2022 AL 31/12/2022

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	157	75	232
% sul totale	67,7%	32,3%	100,0%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.8 - CANCELLAZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DALL'1/01/2022 AL 31/12/2022

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	627	3.025	3.652
% sul totale	17,2%	82,8%	100,0%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.9 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - SITUAZIONE AL 31/12/2022

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	43.953	22.355	66.308
% sul totale	66,3%	33,7%	100,0%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.10 - DIFFERENZA TRA LA CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI AL 31/12/2022 E AL 31/12/2021

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	-470	-2.950	-3.420

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.11 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE - SITUAZIONE AL 31/12/2021

N.	REGIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
1	LIGURIA	593	2.359	2.312	1.070	6.334	4.503	3.103	3.466	712	11.784	32	18.150
2	TOSCANA	222	1.066	954	66	2.308	2.454	1.648	1.763	394	6.259	73	8.640
3	LAZIO	312	920	754	25	2.011	2.992	1.485	1.550	333	6.360	35	8.406
4	CAMPANIA	80	307	320	25	732	3.834	1.901	1.488	136	7.359	9	8.100
5	CALABRIA	11	68	125	1	205	629	121	76	11	837	1	1.043
6	PUGLIA (*)	55	176	156	4	391	1.577	324	203	10	2.114	-	2.505
7	MOLISE	2	3	4	1	10	20	17	14	4	55	-	65
8	ABRUZZO	21	72	68	6	167	229	100	52	8	389	1	557
9	MARCHE	71	292	191	13	567	717	526	634	83	1.960	4	2.531
10	EMILIA ROMAGNA	92	935	695	21	1.743	470	628	520	70	1.688	3	3.434
11	VENETO	168	753	516	18	1.455	1.217	711	629	146	2.703	6	4.164
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	130	961	616	26	1.733	647	514	596	85	1.842	1	3.576
13	SARDEGNA (*)	104	415	405	23	947	1.211	849	895	141	3.096	2	4.045
14	SICILIA	104	304	324	18	750	2.840	490	351	79	3.760	2	4.512
Totale		1.965	8.631	7.440	1.317	19.353	23.340	12.417	12.237	2.212	50.206	169	69.728

(*) Le Capitanerie di Porto di Gallipoli e Cagliari non hanno fornito i dati, si riportano le informazioni fornite l'anno precedente.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.12 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE DALL'1/01/2022 AL 31/12/2022

N.	REGIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale	
		Fino a 10,00 metri		Totale		Fino a 10,00 metri		Totale				
		Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale			
1	LIGURIA	-	2	1	-	3	6	-	1	7	-	10
2	TOSCANA	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3	LAZIO	5	19	21	4	49	10	19	23	59	-	108
4	CAMPANIA	-	1	2	-	3	5	4	1	11	-	14
5	CALABRIA	-	-	2	-	2	5	-	3	8	-	10
6	PUGLIA (*)	-	1	1	-	2	3	-	2	5	-	7
7	MOLISE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
8	ABRUZZO	-	-	1	-	1	1	-	1	3	-	4
9	MARCHE	2	2	2	-	6	3	-	1	5	-	11
10	EMILIA ROMAGNA	2	3	3	-	8	4	3	3	10	-	18
11	VENETO	3	1	4	-	8	7	2	-	9	-	17
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	5	1	-	-	6	7	-	-	7	1	14
13	SARDEGNA (*)	-	1	-	-	1	1	1	1	3	-	4
14	SICILIA	2	2	1	-	5	4	-	4	8	-	13
Totale		19	35	38	4	96	56	29	39	135	1	232

(*) Le Capitanerie di Porto di Gallipoli e Cagliari non hanno fornito i dati.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.13 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE DALL'1/01/2022 AL 31/12/2022

N.	REGIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		
1	LIGURIA	20	17	24	2	63	37	20	4	1.150	2	1.215
2	TOSCANA	43	48	26	1	118	63	45	11	549	1	668
3	LAZIO	5	7	14	5	31	8	19	3	49	1	81
4	CAMPANIA	1	-	4	-	5	20	1	1	44	-	49
5	CALABRIA	-	1	2	-	3	1	-	-	2	-	5
6	PUGLIA (*)	-	1	1	-	2	1	1	-	9	-	11
7	MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
8	ABRUZZO	-	1	3	-	4	-	-	-	5	-	9
9	MARCHE	12	3	3	2	20	6	6	1	161	-	181
10	EMILIA ROMAGNA	3	8	9	1	21	6	11	2	36	-	57
11	VENETO	2	6	10	-	18	4	10	6	41	-	59
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	14	5	-	25	10	12	3	54	-	79
13	SARDEGNA (*)	4	4	19	1	28	20	7	4	64	-	92
14	SICILIA	20	5	21	1	47	5	5	1	1.098	-	1.145
Totale		116	115	141	13	385	181	137	36	3.263	4	3.652

(*) Le Capitanerie di Porto di Gallipoli e Cagliari non hanno fornito i dati.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.14 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE - SITUAZIONE AL 31/12/2022

N.	REGIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
1	LIGURIA	573	2.344	2.289	1.068	6.274	3.420	3.066	3.446	709	10.641	30	16.945
2	TOSCANA	179	1.019	928	65	2.191	2.024	1.585	1.718	383	5.710	72	7.973
3	LAZIO	312	932	761	24	2.029	2.983	1.496	1.554	337	6.370	34	8.433
4	CAMPANIA	79	308	318	25	730	3.817	1.885	1.488	136	7.326	9	8.065
5	CALABRIA	11	67	125	1	204	633	120	79	11	843	1	1.048
6	PUGLIA (*)	55	176	156	4	391	1.573	323	204	10	2.110	-	2.501
7	MOLISE	2	4	4	1	11	19	17	14	4	54	-	65
8	ABRUZZO	21	71	66	6	164	225	100	53	9	387	1	552
9	MARCHE	61	291	190	11	553	572	520	629	83	1.804	4	2.361
10	EMILIA ROMAGNA	91	930	689	20	1.730	457	625	512	68	1.662	3	3.395
11	VENETO	169	748	510	18	1.445	1.203	709	619	140	2.671	6	4.122
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	129	948	611	26	1.714	625	504	584	82	1.795	2	3.511
13	SARDEGNA (*)	100	412	386	22	920	1.179	830	889	137	3.035	2	3.957
14	SICILIA	86	301	304	17	708	1.757	485	350	78	2.670	2	3.380
Totale		1.868	8.551	7.337	1.308	19.064	20.487	12.265	12.139	2.187	47.078	166	66.308

(*) Le Capitanerie di Porto di Gallipoli e Cagliari non hanno fornito i dati, si riportano le informazioni dell'anno precedente.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2021

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
1	Imperia	83	556	466	16	1.121	361	296	338	82	1.077	4	2.202
2	Savona	111	201	103	33	448	488	284	244	47	1.063	2	1.513
3	Genova	244	1.128	1.232	264	2.868	3.520	2.123	2.462	454	8.559	12	11.439
4	La Spezia	155	474	511	757	1.897	134	400	422	129	1.085	14	2.996
5	Marina di Carrara	35	112	84	9	240	247	96	52	40	435	-	675
6	Viareggio	65	269	297	35	666	662	695	961	216	2.534	59	3.259
7	Livorno	103	547	445	19	1.114	1.268	723	588	104	2.683	13	3.810
8	Portoferraio	19	138	128	3	288	277	134	162	34	607	1	896
9	Civitavecchia	14	42	19	1	76	105	40	19	1	165	-	241
10	Roma	280	836	702	22	1.840	2.519	1.249	1.336	322	5.426	31	7.297
11	Gaeta	18	42	33	2	95	368	196	195	10	769	4	868
12	Napoli	47	198	206	19	470	3.426	1.469	1.142	105	6.142	9	6.621
13	Torre del Greco	8	14	6	-	28	195	53	30	-	278	-	306
14	Castellammare di Stabia	1	15	25	-	41	123	157	146	18	444	-	485
15	Salerno	24	80	83	6	193	90	222	170	13	495	-	688
16	Vibo Valentia Marina	2	15	19	-	36	239	62	36	4	341	1	378
17	Gioia Tauro	-	-	1	1	2	17	4	5	2	28	-	30
18	Reggio Calabria	7	38	100	-	145	207	29	12	2	250	-	395
19	Corigliano Calabro	-	1	-	-	1	1	-	2	-	3	-	4
20	Crotone	2	14	5	-	21	165	26	21	3	215	-	236
21	Taranto	15	45	62	-	122	270	50	31	2	353	-	475
22	Gallipoli (*)	8	27	25	1	61	501	106	57	1	665	-	726

Segue: TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2021

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
23	Brindisi	4	18	12	1	35	183	48	19	2	252	-	287
24	Bari	19	67	41	1	128	291	59	55	2	407	-	535
25	Molfetta	1	3	3	-	7	7	6	3	-	16	-	23
26	Barletta	4	6	5	-	15	122	25	9	1	157	-	172
27	Manfredonia	4	10	8	1	23	203	30	29	2	264	-	287
28	Termoli	2	3	4	1	10	20	17	14	4	55	-	65
29	Pescara	16	59	50	4	129	206	87	49	5	347	1	477
30	Ortona	5	13	18	2	38	23	13	3	3	42	-	80
31	San Benedetto del Tronto	9	45	24	-	78	132	33	30	-	195	1	274
32	Ancona	37	130	87	8	262	339	101	75	8	523	2	787
33	Pesaro	25	117	80	5	227	246	392	529	75	1.242	1	1.470
34	Rimini	62	475	476	14	1.027	135	193	214	42	584	2	1.613
35	Ravenna	30	460	219	7	716	335	435	306	28	1.104	1	1.821
36	Chioggia	80	176	113	4	373	405	165	141	8	719	2	1.094
37	Venezia	88	577	403	14	1.082	812	546	488	138	1.984	4	3.070
38	Monfalcone	119	754	522	24	1.419	575	454	540	81	1.650	-	3.069
39	Trieste	11	207	94	2	314	72	60	56	4	192	1	507
40	Cagliari (*)	38	115	29	6	188	468	118	87	9	682	-	870
41	Oristano	9	23	6	1	39	31	15	6	-	52	-	91
42	Olbia	33	140	258	14	445	528	545	668	118	1.859	2	2.306
43	La Maddalena	8	33	48	2	91	68	66	68	7	209	-	300
44	Porto Torres	16	104	64	-	184	116	105	66	7	294	-	478

Segue: TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2021

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
45	Messina	9	21	43	1	74	414	42	32	4	492	1	567
46	Catania	20	68	58	-	146	599	60	41	11	711	-	857
47	Augusta	-	4	8	-	12	27	6	4	-	37	-	49
48	Siracusa	4	29	22	3	58	66	24	23	2	115	-	173
49	Pozzallo	1	4	14	1	20	43	16	5	-	64	-	84
50	Porto Empedocle	-	4	3	1	8	61	24	25	4	114	-	122
51	Gela	1	3	4	-	8	53	5	1	-	59	-	67
52	Mazara del Vallo	1	3	4	-	8	77	14	1	-	92	-	100
53	Trapani	16	23	48	1	88	314	64	60	9	447	-	535
54	Palermo	47	130	100	7	284	892	170	112	35	1.209	1	1.494
55	Milazzo	5	15	20	4	44	294	65	47	14	420	-	464
Totale		1.965	8.631	7.440	1.317	19.353	23.340	12.417	12.237	2.212	50.206	169	69.728

(*) La Capitaneria di Porto non ha fornito i dati aggiornati, si riportano le informazioni fornite l'anno precedente.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

Segue: TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2022 AL 31/12/2022

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
23	Brindisi	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
24	Bari	-	-	-	-	-	3	1	-	4	-	4	
25	Molfetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Barletta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Manfredonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Termoli	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
29	Pescara	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	
30	Ortona	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
31	San Benedetto del Tronto	1	1	-	-	-	1	-	1	2	-	4	
32	Ancona	1	1	2	-	-	2	-	-	2	-	6	
33	Pesaro	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
34	Rimini	1	1	2	-	-	1	2	-	1	-	5	
35	Ravenna	1	2	1	-	-	3	3	-	9	-	13	
36	Chioggia	1	-	1	-	-	2	-	-	2	-	4	
37	Venezia	2	1	3	-	-	5	2	-	7	-	13	
38	Monfalcone	1	-	-	-	-	5	-	-	5	-	6	
39	Trieste	4	1	-	-	-	2	-	-	2	1	8	
40	Cagliari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Olbia	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
43	La Maddalena	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
44	Porto Torres	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	
45	Messina	1	1	-	-	-	2	-	-	2	-	4	

Segue: TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2022 AL 31/12/2022

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale	
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale			
		19	35	38	4	96	56	29	39	11	135			1
46	Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Augusta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Siracusa	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
49	Pozzallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Porto Empedocle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Gela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Mazara del Vallo	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2
53	Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
54	Palermo	1	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	3	5
55	Milazzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale		19	35	38	4	96	56	29	39	11	135	1	232	

(*) La Capitaneria di Porto non ha fornito i dati aggiornati.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

Segue: TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2022 AL 31/12/2022

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale	
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m
23	Brindisi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
24	Bari	-	1	-	-	1	4	1	-	-	5	6
25	Molfetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Barletta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Manfredonia	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	3
28	Termoli	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
29	Pescara	-	1	3	-	4	5	-	-	-	5	9
30	Ortona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	San Benedetto del Tronto	3	-	1	-	4	1	-	-	-	1	5
32	Ancona	9	3	1	2	15	136	4	3	-	143	158
33	Pesaro	-	-	1	-	1	11	2	3	1	17	18
34	Rimini	3	4	6	1	14	8	1	6	-	15	29
35	Ravenna	-	4	3	-	7	9	5	5	2	21	28
36	Chioggia	1	1	3	-	5	7	1	2	1	11	16
37	Venezia	1	5	7	-	13	14	3	8	5	30	43
38	Monfalcone	-	14	5	-	19	5	9	10	3	27	46
39	Trieste	6	-	-	-	6	24	1	2	-	27	33
40	Cagliari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Olbia	4	3	17	1	25	31	20	7	4	62	87
43	La Maddalena	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
44	Porto Torres	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	3
45	Messina	-	1	-	1	2	360	-	2	-	362	364

Segue: TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2022
AL 31/12/2022

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale	
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m
46	Catania	-	-	2	-	2	-	3	-	3	-	5
47	Augusta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Siracusa	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2
49	Pozzallo	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2
50	Porto Empedocle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Gela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Mazara del Vallo	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2
53	Trapani	8	3	16	-	27	153	-	1	154	-	181
54	Palermo	12	1	1	-	14	572	-	2	574	-	588
55	Milazzo	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Totale		116	115	141	13	385	2.909	181	137	36	4	3.652

(*) La Capitaneria di Porto non ha fornito i dati aggiornati, si riportano le informazioni dell'anno precedente.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2022

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
1	Imperia	80	554	458	16	1.108	358	291	335	83	1.067	4	2.179
2	Savona	102	200	101	33	436	72	281	240	47	640	2	1.078
3	Genova	240	1.118	1.229	263	2.850	2.868	2.099	2.460	454	7.881	11	10.742
4	La Spezia	151	472	501	756	1.880	122	395	411	125	1.053	13	2.946
5	Marina di Carrara	35	110	84	9	238	244	95	52	40	431	-	669
6	Viareggio	64	269	294	34	661	656	690	955	213	2.514	58	3.233
7	Livorno	61	505	424	19	1.009	853	669	557	97	2.176	13	3.198
8	Portoferraio	19	135	126	3	283	271	131	154	33	589	1	873
9	Civitavecchia	14	42	19	1	76	103	40	19	1	163	-	239
10	Roma	280	849	709	21	1.859	2.510	1.262	1.343	326	5.441	30	7.330
11	Gaeta	18	41	33	2	94	370	194	192	10	766	4	864
12	Napoli	46	199	206	19	470	3.414	1.452	1.141	104	6.111	9	6.590
13	Torre del Greco	8	14	6	-	28	195	53	30	-	278	-	306
14	Castellammare di Stabia	1	15	24	-	40	119	156	146	19	440	-	480
15	Salerno	24	80	82	6	192	89	224	171	13	497	-	689
16	Vibo Valentia Marina	2	15	20	-	37	239	62	39	4	344	1	382
17	Gioia Tauro	-	-	1	1	2	17	4	5	2	28	-	30
18	Reggio Calabria	7	38	99	-	144	208	29	12	2	251	-	395
19	Corigliano Calabro	-	1	-	-	1	3	-	2	-	5	-	6
20	Crotone	2	13	5	-	20	166	25	21	3	215	-	235
21	Taranto	15	46	63	-	124	269	50	31	2	352	-	476
22	Gallipoli (*)	8	27	25	1	61	501	106	57	1	665	-	726

Segue: TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO -
SITUAZIONE AL 31/12/2022

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri		Da 10,01 a 12,00 m		Da 12,01 a 18,00 m	Fino a 10,00 metri		Da 10,01 a 12,00 m		Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
23	Brindisi	4	18	12	1	35	182	48	20	2	252	-	287		
24	Bari	19	66	41	1	127	290	58	56	2	406	-	533		
25	Molfetta	1	3	3	-	7	7	6	3	-	16	-	23		
26	Barletta	4	6	5	-	15	122	25	9	1	157	-	172		
27	Manfredonia	4	10	7	1	22	202	30	28	2	262	-	284		
28	Termoli	2	4	4	1	11	19	17	14	4	54	-	65		
29	Pescara	16	58	47	4	125	202	87	50	6	345	1	471		
30	Ortona	5	13	19	2	39	23	13	3	3	42	-	81		
31	San Benedetto del Tronto	7	46	23	-	76	132	33	30	1	196	1	273		
32	Ancona	29	128	88	6	251	205	97	72	8	382	2	635		
33	Pesaro	25	117	79	5	226	235	390	527	74	1.226	1	1.453		
34	Rimini	60	472	472	13	1.017	128	192	208	42	570	2	1.589		
35	Ravenna	31	458	217	7	713	329	433	304	26	1.092	1	1.806		
36	Chioggia	80	175	111	4	370	400	164	139	7	710	2	1.082		
37	Venezia	89	573	399	14	1.075	803	545	480	133	1.961	4	3.040		
38	Monfalcone	120	740	517	24	1.401	575	445	530	78	1.628	-	3.029		
39	Trieste	9	208	94	2	313	50	59	54	4	167	2	482		
40	Cagliari (*)	38	115	29	6	188	468	118	87	9	682	-	870		
41	Oristano	9	23	6	1	39	31	15	6	-	52	-	91		
42	Olbia	29	137	241	13	420	497	525	662	114	1.798	2	2.220		
43	La Maddalena	8	33	48	2	91	67	66	68	7	208	-	299		
44	Porto Torres	16	104	62	-	182	116	106	66	7	295	-	477		
45	Messina	10	21	43	-	74	56	42	30	4	132	1	207		

Segue: TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2022

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale	
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m			Totale
46	Catania	20	68	56	-	144	599	60	38	11	708	-	852
47	Augusta	-	4	8	-	12	27	6	4	-	37	-	49
48	Siracusa	4	29	22	3	58	66	22	24	2	114	-	172
49	Pozzallo	1	4	12	1	18	43	16	5	-	64	-	82
50	Porto Empedocle	-	4	3	1	8	61	24	25	4	114	-	122
51	Gela	1	3	4	-	8	53	5	1	-	59	-	67
52	Mazara del Vallo	1	3	5	-	9	76	14	1	-	91	-	100
53	Trapani	8	20	32	1	61	161	64	61	8	294	-	355
54	Palermo	36	130	99	7	272	321	168	114	35	638	1	911
55	Milazzo	5	15	20	4	44	294	64	47	14	419	-	463
Totale		1.868	8.551	7.337	1.308	19.064	20.487	12.265	12.139	2.187	47.078	166	66.308

(*) La Capitaneria di Porto non ha fornito i dati aggiornati, si riportano le informazioni dell'anno precedente.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.19 - SERIE STORICA 1998-2022 DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER REGIONE

Anno	Regione												Totale		
	Liguria	Toscana	Lazio	Campania	Calabria	Puglia	Molise	Abruzzo	Marche	Emilia Romagna	Veneto	Friuli Venezia Giulia		Sardegna	Sicilia
1998	18.270	8.202	8.093	9.280	1.011	2.715	37	661	2.262	4.082	4.199	3.389	3.232	5.098	70.531
1999	17.998	8.191	7.486	9.059	1.145	2.737	28	598	2.259	4.127	4.167	3.264	3.147	4.960	69.166
2000	18.023	8.104	7.626	9.196	1.158	2.628	28	648	2.881	4.123	4.153	3.165	3.084	4.779	69.596
2001	18.044	7.885	7.635	8.990	1.159	2.622	26	633	2.874	4.122	4.227	3.142	3.157	4.730	69.246
2002	18.467	8.094	7.683	9.089	1.164	2.599	26	630	2.897	4.163	4.259	3.061	3.113	4.750	69.995
2003	18.572	8.287	7.798	9.112	1.170	2.601	29	645	2.980	4.256	4.354	3.120	3.165	4.702	70.791
2004	19.037	8.670	7.787	8.875	1.130	2.596	29	662	3.064	4.299	4.413	3.108	3.163	4.607	71.440
2005	19.306	9.383	8.010	8.961	1.122	2.609	33	650	3.137	4.457	4.593	3.292	3.284	4.578	73.415
2006	19.632	10.132	8.420	8.562	953	2.654	33	683	3.207	4.618	4.753	3.609	3.469	4.641	75.366
2007	19.984	10.737	8.827	8.922	992	2.792	3	707	3.314	4.744	4.886	3.901	3.646	3.950	77.405
2008	19.971	11.188	9.117	9.260	1.085	2.862	9	678	3.367	4.852	4.977	4.186	3.830	4.904	80.286
2009	20.081	11.359	9.368	9.464	1.120	2.656	47	680	3.406	4.904	4.969	4.395	3.980	5.001	81.430
2010	20.850	11.304	9.377	9.601	1.053	2.953	52	687	3.399	4.915	4.957	4.573	4.081	5.068	82.870
2011	20.414	11.226	9.441	9.459	1.053	3.011	53	688	3.380	4.717	4.909	4.676	4.888	5.038	82.953
2012	20.028	10.948	9.360	9.293	1.029	3.001	54	674	3.344	4.628	4.801	4.606	4.590	5.013	81.369
2013	19.647	10.629	9.226	9.310	1.026	2.937	50	651	3.275	4.542	4.715	4.510	4.532	4.996	80.046
2014	19.392	10.324	9.133	9.126	994	2.918	51	657	3.207	4.482	4.654	4.399	4.470	4.934	78.741
2015	18.913	10.034	9.007	9.117	1.002	2.860	51	646	3.111	4.362	4.572	4.262	4.431	4.842	77.210
2016	18.421	9.736	8.860	8.995	1.014	2.844	56	628	3.026	4.243	4.515	4.113	4.110	4.852	75.413
2017	18.386	9.448	8.770	9.013	1.029	2.811	54	620	2.971	4.144	4.489	3.998	4.062	4.815	74.610
2018	18.279	9.176	8.722	8.877	1.033	2.759	60	603	2.914	3.955	4.444	3.906	2.558	4.773	72.059
2019	18.898	9.090	8.736	8.943	1.050	2.660	62	602	2.880	3.939	4.442	3.880	2.624	4.785	72.591
2020	18.500	8.955	8.612	8.552	1.041	2.629	63	578	2.782	3.880	4.570	3.802	4.148	4.657	72.769
2021	18.150	8.640	8.406	8.100	1.043	2.505	65	557	2.531	3.434	4.164	3.576	4.045	4.512	69.728
2022	16.945	7.973	8.433	8.065	1.048	2.501	65	552	2.361	3.395	4.122	3.511	3.957	3.380	66.308

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2021

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)				Totale	A motore				Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>											
Torino (*)	-	-	-	-	-	2.341	-	-	-	2.341	2.341
Alessandria	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	16
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo (*)	-	-	-	-	-	19	-	-	-	19	19
Biella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	59	5	-	-	64	1.214	57	45	-	1.316	1.380
Verbano-Cusio-Ossola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	59	5	-	-	64	3.590	57	45	-	3.692	3.756
<u>LOMBARDIA</u>											
Milano	71	-	-	-	71	1.913	-	-	-	1.913	1.984
Bergamo	4	-	-	-	4	337	1	1	-	339	343
Brescia (*)	51	-	-	-	51	1.160	21	9	-	1.190	1.241
Como (*)	42	6	-	-	48	2.300	10	-	-	2.310	2.358
Lecco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona (*)	26	-	-	-	26	56	151	22	-	229	255
Mantova (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia (*)	-	2	1	-	3	519	1	-	-	520	523
Sondrio (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	12	-	-	-	12	90	-	-	-	90	102
Totale	206	8	1	-	215	6.375	184	32	-	6.591	6.806

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2021

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Totale		
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m		Da 18,01 a 24 m	Totale
<u>VENETO</u>											
Venezia (*)	17	2	-	-	19	854	4	1	1	860	
Belluno	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Padova	-	-	-	-	-	243	-	-	-	243	
Rovigo	-	-	-	-	-	120	-	-	-	120	
Treviso	12	11	7	1	31	106	4	6	1	117	
Verona	52	6	-	-	58	368	2	-	-	370	
Vicenza	-	-	-	-	-	183	-	-	-	183	
Totale	81	19	7	1	108	1.875	10	7	2	1.894	
<u>TRENTINO ALTO ADIGE (**)</u>											
Bolzano (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trento	27	7	2	-	36	25	2	-	-	27	
Totale	27	7	2	-	36	25	2	-	-	27	
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>											
Trieste (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gorizia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pordenone (*)	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	
Udine (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2021

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					Totale	A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>LIGURIA</u>													
Genova	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
La Spezia	-	1	-	-	-	1	71	-	-	-	-	72	
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	1	-	-	-	1	74	-	-	-	-	74	
<u>EMILIA ROMAGNA</u>													
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ferrara	2	1	-	-	-	3	194	-	2	-	-	196	
Forlì-Cesena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parma	1	-	-	-	-	1	68	-	-	-	-	68	
Piacenza	-	-	-	-	-	-	-	187	-	-	-	187	
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reggio Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimini	1	2	-	-	-	3	106	-	-	-	-	109	
Totale	4	3	-	-	-	7	368	187	2	-	-	557	
<u>TOSCANA</u>													
Firenze (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Arezzo	-	-	-	-	-	-	74	2	-	-	-	76	
Grosseto	1	-	-	-	-	1	49	1	-	-	-	51	
Livorno (*)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Lucca	4	-	-	-	-	4	320	4	1	-	-	325	
Massa Carrara (*)	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	86	
Pisa (*)	5	-	-	-	-	5	276	-	-	-	-	276	
Pistoia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prato (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	10	-	-	-	-	10	806	7	1	-	-	814	
											75	564	824

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2021

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>MARCHE</u>												
Ancona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro - Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>UMBRIA</u>												
Perugia	6	1	-	-	7	191	-	-	-	191	198	
Terni	-	-	-	-	-	39	-	-	-	39	39	
Totale	6	1	-	-	7	230	-	-	-	230	237	
<u>LAZIO</u>												
Roma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti (*)	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	8	
Viterbo	-	-	-	-	-	59	2	-	-	61	61	
Totale	-	-	-	-	-	67	2	-	-	69	69	
<u>ABRUZZO</u>												
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara- Chieti (*)	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251	
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251	

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2021

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)				Totale	A motore				Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	
<u>CALABRIA</u>										
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vibo Valentia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>SICILIA</u>										
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18
Totale	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18
<u>SARDEGNA</u>										
Cagliari (*)	5	1	-	-	6	207	-	1	-	208
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	59	2	-	-	61
Sassari (*)	2	3	1	-	6	122	8	2	-	132
Totale	7	4	1	-	12	388	10	3	-	401
Totale	400	48	11	1	460	14.159	459	90	2	14.710
Totale										15.170

Note: (*) L'Ufficio della Motorizzazione Civile non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

(**) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Motorizzazione Civile.

TAVOLA 1.21 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2022 AL 31/12/2022

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)						A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
											Totale	
Piemonte e Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino Alto Adige (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia Romagna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna Oristano	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Totale	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

(*) Province Autonome di Trento e Bolzano.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Motorizzazione Civile.

TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2022 AL 31/12/2022

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)				Totale	A motore				Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>										
Torino (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Verbano-Cusio-Ossola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
<u>LOMBARDIA</u>										
Milano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergamo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brescia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Como (*)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Lecco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Totale	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2

Segue: TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2022 AL 31/12/2022

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					Totale	A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>CALABRIA</u>												
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vibo Valentia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>SICILIA</u>												
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>SARDEGNA</u>												
Cagliari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sassari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	2	4	-	6	7	-	2	-	9	15	-

Note: (*) L'Ufficio della Motorizzazione Civile non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

(**) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Uffici della Motorizzazione Civile.

TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>												
Torino (*)	-	-	-	-	-	2.341	-	-	-	2.341	2.341	2.341
Alessandria	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	16	16
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo (*)	-	-	-	-	-	19	-	-	-	19	19	19
Biella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	59	5	-	-	64	1.213	57	45	-	1.315	1.379	1.379
Verbano-Cusio-Ossola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	59	5	-	-	64	3.589	57	45	-	3.691	3.755	3.755
<u>LOMBARDIA</u>												
Milano	71	-	-	-	71	1.913	-	-	-	1.913	1.984	1.984
Bergamo	4	-	-	-	4	337	1	1	-	339	343	343
Brescia (*)	51	-	-	-	51	1.159	21	9	-	1.189	1.240	1.240
Como (*)	42	6	-	-	48	2.300	10	-	-	2.310	2.358	2.358
Lecco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona (*)	26	-	-	-	26	56	151	22	-	229	255	255
Mantova (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia (*)	-	2	1	-	3	519	1	-	-	520	523	523
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	12	-	-	-	12	89	-	-	-	89	101	101
Totale	206	8	1	-	215	6.373	184	32	-	6.589	6.804	6.804

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>VENETO</u>												
Venezia (*)	17	2	-	-	19	854	4	1	1	860	879	
Belluno	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
Padova	-	-	-	-	-	243	-	-	-	243	243	
Rovigo	-	-	-	-	-	120	-	-	-	120	120	
Treviso	12	9	3	1	25	102	4	4	1	111	136	
Verona	52	6	-	-	58	368	2	-	-	370	428	
Vicenza	-	-	-	-	-	183	-	-	-	183	183	
Totale	81	17	3	1	102	1.871	10	5	2	1.888	1.990	
<u>TRENTINO ALTO ADIGE (**)</u>												
Bolzano (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	27	7	2	-	36	25	2	-	-	27	63	
Totale	27	7	2	-	36	25	2	-	-	27	63	
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>												
Trieste (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone (*)	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12	
Udine (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12	

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>LIGURIA</u>												
Genova	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	3	
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
La Spezia	-	1	-	-	1	71	-	-	-	71	72	
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	1	-	-	1	74	-	-	-	74	75	
<u>EMILIA ROMAGNA</u>												
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ferrara	2	1	-	-	3	194	-	2	-	196	199	
Forlì-Cesena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parma	1	-	-	-	1	68	-	-	-	68	69	
Piacenza	-	-	-	-	-	-	187	-	-	187	187	
Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reggio Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimini	1	2	-	-	3	106	-	-	-	106	109	
Totale	4	3	-	-	7	368	187	2	-	557	564	
<u>TOSCANA</u>												
Firenze (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Arezzo	-	-	-	-	-	74	2	-	-	76	76	
Grosseto	1	-	-	-	1	49	1	-	-	50	51	
Livorno (*)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
Lucca	4	-	-	-	4	320	4	1	-	325	329	
Massa Carrara (*)	-	-	-	-	-	86	-	-	-	86	86	
Pisa (*)	5	-	-	-	5	276	-	-	-	276	281	
Pistoia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prato (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	10	-	-	-	10	806	7	1	-	814	824	

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>MARCHE</u>												
Ancona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro - Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>UMBRIA</u>												
Perugia	6	1	-	-	7	191	-	-	-	191	198	
Terni	-	-	-	-	-	39	-	-	-	39	39	
Totale	6	1	-	-	7	230	-	-	-	230	237	
<u>LAZIO</u>												
Roma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti (*)	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	8	
Viterbo	-	-	-	-	-	59	2	-	-	61	61	
Totale	-	-	-	-	-	67	2	-	-	69	69	
<u>ABRUZZO</u>												
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara- Chieti (*)	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251	
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251	

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>CALABRIA</u>												
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vibo Valentia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>SICILIA</u>												
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	18	18
Totale	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	18	18
<u>SARDEGNA</u>												
Cagliari (*)	5	1	-	-	6	207	-	1	-	208	214	
Nuoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oristano	1	-	-	-	1	59	2	-	-	61	62	
Sassari (*)	2	3	1	-	6	122	8	2	-	132	138	
Totale	8	4	1	-	13	388	10	3	-	401	414	
Totale	401	46	7	1	455	14.152	459	88	2	14.701	15.156	

Note: (*) L'Ufficio della Motorizzazione Civile non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

(**) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Motorizzazione Civile.

2 - Patenti nautiche

Sono presentati di seguito alcuni prospetti relativi alle patenti nautiche rilasciate e rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici e dagli Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C.).

La Tavola 2.1, con i Grafici 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, mostra il numero delle patenti nautiche rilasciate e rinnovate/sostituite nel corso del 2022 dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Marittimi Periferici dipendenti. I dati vengono altresì suddivisi in patenti rilasciate per la navigazione “entro le dodici miglia dalla costa” e “senza alcun limite” (con l’evidenza delle abilitazioni limitate alle sole unità a motore e delle abilitazioni complete) e patenti per “navi da diporto”.

L’osservazione di tale prospetto mette in rilievo come, nel corso del 2022, le patenti rilasciate per la prima volta siano state 13.001 così distribuite:

- 9.302 (71,6% del totale) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;
- 3.279 (25,2% del totale) per la navigazione senza alcun limite;
- 420 (3,2% del totale) per l’abilitazione alla conduzione di navi da diporto.

Relativamente ai rinnovi e sostituzioni di patenti nautiche, queste sono state 36.047 delle quali:

- 16.692 pari al 46,3% hanno riguardato l’abilitazione alla conduzione di unità entro le 12 miglia dalla costa;
- 18.611 pari al 51,6% hanno interessato la navigazione senza alcun limite dalla costa;
- 744 pari al 2,1% hanno riguardato l’abilitazione alla conduzione di navi da diporto.

La Tavola 2.2 offre informazioni di sintesi sulle patenti rilasciate e rinnovate dagli Uffici Marittimi Periferici, suddivise per Regioni. Si osserva a tale proposito, come la Liguria sia ancora una volta la Regione interessata dal numero maggiore di nuovi rilasci e rinnovi (n. 10.520, pari al 21,4% sul totale nazionale), seguita dal Veneto (5.184, pari al 10,6%), dal Lazio (n. 5.010, pari al 10,2%) e dalla Sicilia (n. 5.006, pari al 10,2%).

Le Tavole 2.3 e 2.4 mostrano le serie storiche 1998-2022 delle patenti nautiche “rilasciate per la prima volta” e “rinnovate e sostituite” dagli Uffici marittimi periferici.

La Tavola 2.5, infine, evidenzia l’elenco per Regione e Comune capoluogo, del numero di patenti nautiche rilasciate e rinnovate dagli Uffici della Motorizzazione Civile, relativamente all’anno 2022. Da prendere in considerazione, però, che alcuni U.M.C. non hanno fornito dati.

TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2022

N.	Capitanerie di Porto ed Uffici Dipendenti	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite						Totale
		Entro le 12 Miglia dalla costa			Nave da Diporto			Entro le 12 Miglia dalla costa			Nave da Diporto			
		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	
1	Imperia	20	35	13	67	5	140	89	21	17	221	15	363	503
	Sanremo	24	5	3	8	-	40	35	12	26	82	-	155	195
2	Savona	181	100	9	94	-	384	242	32	157	850	10	1.291	1.675
	Loano-Albenga	60	16	2	7	-	85	86	10	19	200	-	315	400
3	Genova	248	432	51	407	1	1.139	584	296	187	3.091	24	4.182	5.321
	Santa Margherita Ligure	39	16	3	20	-	78	39	20	89	203	3	354	432
4	La Spezia	422	156	31	108	9	726	445	153	204	409	57	1.268	1.994
	Marina di Carrara	50	28	3	12	1	94	130	45	58	224	10	467	561
6	Viareggio	70	166	3	32	3	274	147	77	135	196	16	571	845
7	Livorno	206	186	8	86	105	591	397	102	330	481	88	1.398	1.989
	Piombino	70	51	1	19	-	141	101	14	34	60	1	210	351
	Porto Santo Stefano	80	24	5	5	-	114	100	29	92	144	4	369	483
8	Portoferraio	29	15	-	4	2	50	25	6	28	56	3	118	168
9	Civitavecchia	42	48	10	51	2	153	301	46	138	436	16	937	1.090
10	Roma	362	264	52	286	12	976	506	303	155	492	23	1.479	2.455
	Anzio	54	23	13	20	-	110	170	33	177	261	-	641	751
11	Gaeta	42	6	2	3	9	62	114	1	88	59	17	279	341
	Ponza	3	-	3	-	-	6	1	-	-	-	-	1	7
	Terracina	83	13	10	27	-	133	68	8	73	84	-	233	366
12	Napoli	147	5	30	17	33	232	351	36	151	74	51	663	895
	Ischia	93	1	4	1	-	99	9	-	7	2	2	20	119
	Procida	2	1	-	-	-	3	83	7	55	38	-	183	186
	Capri	4	-	1	-	-	5	1	-	-	-	-	1	6
	Pozzuoli	136	-	14	7	-	157	383	-	195	73	-	651	808
13	Torre del Greco	126	-	10	2	7	145	52	9	29	11	2	103	248
14	Castellammare di Stabia	93	4	7	4	36	144	353	18	79	45	41	536	680
	Torre Annunziata	20	6	3	2	-	31	47	6	30	7	-	90	121
15	Salerno	139	11	17	6	8	181	547	32	53	41	3	676	857
	Agropoli	118	8	7	10	-	143	95	6	18	18	-	137	280
	Palinuro	10	-	-	-	-	10	55	-	-	-	-	55	65
16	Vibo Valentia Marina	53	4	10	12	7	86	92	1	48	19	5	165	251
	Maratea	29	1	-	-	-	30	43	-	-	-	-	43	73
	Cetraro	2	1	1	-	-	4	44	2	18	16	-	80	84

Segue: TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2022

N. Capitanerie di Porto ed Uffici Dipendenti	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite						Totale
	Entro le 12 Miglia dalla costa			Nave da Diporto	Totale	Entro le 12 Miglia dalla costa			Nave da Diporto	Totale			
	Senza alcun limite		Abilitazione limitata alle sole unità a motore			Senza alcun limite		Abilitazione limitata alle sole unità a motore					
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa								
17	Giulia Tauro	-	-	1	-	1	111	-	14	17	-	142	143
18	Reggio Calabria Roccella Jonica	8 18	-	4 -	9 -	29 18	41 7	3 -	17 8	18 17	4 -	83 32	112 50
19	Crotone	33	5	2	4	47	81	3	19	20	3	126	173
	Soverato	29	3	-	-	32	39	3	3	3	-	48	80
20	Corigliano Calabro	3	-	3	-	6	29	1	1	4	-	35	41
21	Taranto	45	3	9	12	77	170	27	35	65	18	315	392
22	Gallipoli Otranto	17 10	10 1	8 28	25 6	69 45	131 19	- -	70 10	58 12	3 -	262 41	331 86
23	Bridisi	57	2	1	2	67	65	14	27	40	8	154	221
24	Bari	36	23	16	24	104	60	10	33	127	4	234	338
	Monopoli	3	1	4	-	8	15	-	1	7	-	23	31
25	Molfetta	2	-	6	2	11	80	9	25	45	6	165	176
26	Barletta	3	-	-	-	3	97	-	36	24	-	157	160
27	Manfredonia	7	1	5	-	16	25	2	3	15	-	45	61
	Vieste	10	-	-	-	10	36	1	5	27	-	69	79
28	Termoli	52	6	19	17	100	2	-	-	3	-	5	105
29	Pescara	58	18	19	24	121	12	2	14	30	3	61	182
	Giulianova	36	10	4	7	57	44	9	31	42	-	126	183
30	Ortona	27	-	2	2	32	67	9	22	44	3	145	177
	Vasto	2	-	1	-	3	15	-	3	2	-	20	23
31	San Benedetto del Tronto	102	14	43	50	211	59	5	17	42	1	124	335
	Porto S. Giorgio	12	8	9	14	43	2	-	-	1	-	3	46
32	Ancona	38	23	32	114	211	109	18	123	255	14	519	730
	Civitanova Marche	15	6	3	1	25	60	11	25	31	-	127	152
33	Pesaro	23	3	3	7	36	66	4	97	98	4	269	305
	Fano	-	5	3	34	42	5	1	17	19	-	42	84
34	Rimini	257	80	17	91	446	44	22	69	227	8	370	816
	Cesenatico	11	-	13	12	36	4	-	2	3	-	9	45
35	Ravenna	132	199	25	272	628	41	956	88	738	5	1.828	2.456
	Porto Garibaldi	79	57	4	33	173	54	19	23	242	-	338	511
36	Chioggia	125	-	2	2	138	366	85	193	375	36	1.055	1.193
37	Venezia	175	295	46	161	695	574	145	455	1.167	73	2.414	3.109
	Jesolo	6	35	1	12	54	17	37	3	89	-	146	200
	Caorle	168	61	7	46	282	96	43	26	235	-	400	682

Segue: TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2022

N. Capitanerie di Porto ed Uffici Dipendenti	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite						Totale
	Entro le 12 Miglia dalla costa			Senza alcun limite			Nave da Diporto			Totale			
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	
38 Montalcone	25	77	102	3	28	31	230	158	308	15	761	894	
Grado	51	43	94	2	27	79	324	58	143	-	629	752	
Porto Nogaro	105	35	140	4	16	160	51	4	5	-	62	222	
39 Trieste	23	-	23	66	20	109	147	93	165	-	451	560	
40 Cagliari	141	56	197	7	6	215	481	91	131	27	790	1.005	
Sant'Antioco	110	-	110	-	-	110	32	-	9	-	64	174	
Portoscuso	12	-	12	2	-	14	8	-	2	-	10	24	
Carloforte	2	6	8	1	4	13	32	2	6	-	48	61	
Arbatax	38	2	40	2	2	44	64	8	7	-	82	126	
41 Oristano	38	1	39	1	1	43	48	5	15	-	73	116	
Bosa	64	-	64	3	-	67	63	-	-	-	63	130	
42 Olbia	149	19	168	1	2	174	260	31	43	6	378	552	
Golfo Aranci	2	-	2	-	-	2	34	4	4	-	70	72	
43 La Maddalena	11	1	12	5	-	21	217	18	66	5	345	366	
Porto Torres	131	19	150	-	-	150	68	6	46	6	149	299	
Alghero	37	19	56	-	2	58	148	15	28	-	223	281	
45 Milazzo	58	2	60	3	6	70	223	27	20	8	310	380	
S. Agata di Militello	42	4	46	-	1	47	-	-	-	-	-	47	
Lipari	1	1	2	-	1	3	103	7	4	-	120	123	
46 Messina (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47 Catania	26	5	31	14	4	61	266	23	63	21	416	477	
Riposto	13	-	13	4	3	20	62	1	10	-	73	93	
48 Augusta	19	-	19	6	-	34	79	-	5	7	100	134	
49 Siracusa	71	-	71	3	3	81	124	9	27	2	184	265	
50 Pozzallo	47	3	50	2	3	64	104	6	44	7	188	252	
51 Porto Empedocle	79	-	79	1	-	83	222	-	2	-	225	308	
Licata	29	6	35	-	-	35	52	-	13	-	76	111	
Lampedusa	1	1	2	-	-	2	24	1	1	-	26	28	
Sciacca	1	1	2	-	-	2	16	1	3	-	20	21	
52 Gela	-	-	-	2	-	3	81	1	12	1	106	109	
53 Mazara del Vallo	74	1	75	2	1	86	31	8	13	7	70	156	
54 Trapani	223	1	224	4	-	250	473	1	36	18	543	793	
Pantelleria	7	-	7	1	-	8	32	-	5	-	37	45	
Marsala	92	23	115	-	7	122	128	10	33	-	183	305	
55 Palermo	58	6	64	17	17	111	547	12	208	30	924	1.035	
Termini Imerese	33	2	35	1	1	37	92	3	50	-	166	203	
Terrasini	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
Porticello	4	-	4	-	-	4	79	2	22	-	116	120	
Totale	6.472	2.830	9.302	824	2.455	13.001	13.323	3.369	5.211	744	36.047	49.048	

(*) La Capitaneria di Porto non ha fornito il dato
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 2.2 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER REGIONE - ANNO 2022

Regione	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite						
	Entro le 12 Miglia dalla costa			Senza alcun limite			Nave da Diporto			Totale			
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore		Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore		Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore		Abilitazione completa	Nave da Diporto		Totale	
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Nave da Diporto	Totale	
Liguria	994	760	112	711	15	2.592	1.520	544	699	5.056	109	7.928	10.520
Toscana	505	470	20	158	111	1.264	900	273	677	1.161	122	3.133	4.397
Lazio	586	354	90	387	23	1.440	1.160	391	631	1.332	56	3.570	5.010
Campania	888	36	93	49	84	1.150	1.976	114	617	309	99	3.115	4.265
Calabria	175	15	21	25	17	253	487	13	128	114	12	754	1.007
Puglia	190	41	77	71	31	410	698	63	245	420	39	1.465	1.875
Molise	52	6	19	17	6	100	2	-	-	3	-	5	105
Abruzzo	123	28	26	33	3	213	138	20	70	118	6	352	565
Marche	190	59	93	220	6	568	301	39	279	446	19	1.084	1.652
Emilia Romagna	479	336	59	408	1	1.283	143	997	182	1.210	13	2.545	3.828
Veneto	474	391	56	221	27	1.169	1.053	310	677	1.866	109	4.015	5.184
Friuli Venezia Giulia	204	155	75	91	-	525	752	313	202	621	15	1.903	2.428
Sardegna	735	123	22	17	14	911	1.455	180	235	381	44	2.295	3.206
Sicilia (*)	877	56	61	47	82	1.123	2.738	112	569	363	101	3.883	5.006
Totale	6.472	2.830	824	2.455	420	13.001	13.323	3.369	5.211	13.400	744	36.047	49.048

(*) La Capitaneria di Porto di Messina non ha fornito il dato

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DAL 1998 AL 2022 PER REGIONE


Anno	Regione													Totale	
	Liguria	Toscana	Lazio	Campania	Calabria	Puglia	Molise	Abruzzo	Marche	Emilia Romagna	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Sardegna		Sicilia
1998	4.586	2.199	2.091	2.590	407	777	16	173	553	1.265	1.425	1.009	846	2.425	20.362
1999	4.553	1.370	1.262	2.159	438	873	25	225	437	889	1.101	693	1.024	2.084	17.133
2000	4.573	1.456	1.694	2.392	407	894	26	246	541	1.083	1.393	998	936	2.201	18.840
2001	3.877	1.555	1.949	2.320	545	868	21	213	449	1.015	1.472	1.172	1.092	2.222	18.770
2002	3.709	1.544	1.906	2.460	755	885	15	254	542	1.023	1.366	1.141	1.133	2.390	19.123
2003	4.116	1.228	2.276	2.765	768	1.005	11	249	522	1.258	1.433	1.060	1.059	3.211	20.961
2004	4.260	1.230	2.050	1.999	904	1.028	35	331	668	1.464	1.151	1.014	1.177	3.026	20.337
2005	4.026	1.058	3.563	2.194	751	1.028	36	370	657	1.339	1.111	939	975	2.764	20.811
2006	4.068	1.059	2.196	2.263	953	1.244	41	460	736	1.478	1.142	1.031	1.191	2.936	20.798
2007	3.898	1.056	2.170	1.882	919	1.295	45	411	523	1.579	1.297	1.095	1.213	3.075	20.458
2008	3.796	1.127	1.830	1.722	938	1.190	31	494	612	1.465	1.246	919	1.292	2.643	19.305
2009	3.230	862	2.008	1.404	496	747	62	410	554	991	1.243	710	1.280	2.537	16.534
2010	3.343	1.006	2.037	1.347	460	830	59	465	551	1.082	1.600	511	1.391	2.636	17.318
2011	2.746	1.022	2.505	1.356	489	817	59	443	617	1.258	1.165	539	1.275	2.235	16.526
2012	2.477	973	1.688	1.255	466	998	56	369	516	1.521	1.058	467	838	1.639	14.321
2013	2.793	880	1.895	1.112	498	759	28	312	443	1.129	1.074	517	724	1.930	14.094
2014	2.986	948	1.620	1.049	333	781	23	248	418	1.153	1.164	564	809	1.904	14.000
2015	2.764	881	1.716	879	295	620	37	240	343	1.040	1.162	446	847	1.423	12.693
2016	2.357	915	1.353	876	281	565	38	188	301	965	960	439	859	1.217	11.314
2017	2.602	883	1.169	1.052	339	762	25	190	285	1.037	981	468	829	1.267	11.889
2018	2.205	1.006	1.245	1.222	329	855	41	188	290	1.186	997	531	1.074	1.277	12.446
2019	2.329	1.010	1.382	1.110	327	508	48	194	323	1.202	872	544	805	1.271	11.925
2020	1.736	733	1.006	788	233	320	37	157	285	729	531	414	619	1.011	8.599
2021	2.764	1.385	1.595	1.432	391	497	56	284	514	1.585	893	702	1.145	1.777	15.020
2022	2.592	1.264	1.440	1.150	253	410	100	213	568	1.283	1.169	525	911	1.123	13.001

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.


TAVOLA 2.4 - PATENTI NAUTICHE RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DAL 1998 AL 2022 PER REGIONE

Anno	Regione													Totale	
	Liguria	Toscana	Lazio	Campania	Calabria	Puglia	Molise	Abruzzo	Marche	Emilia Romagna	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Sardegna		Sicilia
1998	4.760	1.123	3.520	1.631	200	435	7	139	510	861	1.386	386	593	1.089	16.640
1999	8.090	2.650	4.128	2.315	265	685	11	171	791	1.644	2.646	2.021	923	1.778	28.118
2000	5.211	2.249	3.580	1.866	238	719	16	148	751	1.244	2.054	928	972	1.837	21.813
2001	5.112	2.060	3.287	1.856	315	763	27	176	810	1.223	1.954	1.324	1.042	1.540	21.489
2002	5.218	1.930	2.836	1.957	323	746	16	222	673	988	1.515	1.214	936	1.970	20.544
2003	4.634	1.666	2.259	2.022	208	722	18	241	599	952	1.591	1.059	933	1.859	18.763
2004	5.089	1.991	2.616	1.916	348	742	17	211	627	1.179	1.730	1.226	780	1.713	20.185
2005	4.964	2.870	3.751	2.123	420	1.024	7	230	778	1.084	2.113	1.486	1.066	2.847	24.763
2006	4.728	2.374	2.930	2.502	356	1.049	10	210	642	1.227	2.109	1.332	1.221	2.179	22.869
2007	4.537	2.407	2.859	2.154	431	860	13	250	608	1.222	2.030	1.049	983	2.433	21.836
2008	5.928	2.554	2.922	2.581	340	869	11	212	641	1.114	2.223	1.009	1.230	2.326	23.960
2009	4.361	2.845	2.136	1.962	248	498	10	159	762	733	1.836	1.124	937	1.461	19.072
2010	5.466	2.210	1.900	2.179	498	746	11	244	915	1.383	2.159	1.290	1.074	2.651	22.726
2011	5.830	2.830	3.772	1.955	525	581	39	315	434	1.648	1.728	1.841	1.305	2.399	25.202
2012	5.055	2.555	2.663	2.059	363	516	37	322	730	1.377	1.736	1.755	1.340	2.583	23.091
2013	5.500	1.978	2.942	2.685	550	513	27	359	722	1.426	1.671	1.449	1.492	2.764	24.078
2014	6.150	2.190	3.475	2.437	608	591	17	370	776	1.522	1.456	1.951	1.180	2.754	25.477
2015	6.474	2.679	3.954	2.778	615	897	6	427	867	1.447	1.565	1.878	1.493	3.089	28.169
2016	6.463	2.204	2.146	2.439	708	912	4	344	894	1.546	1.253	1.728	1.609	3.132	25.382
2017	7.083	2.633	6.773	2.890	784	1.092	5	442	976	1.783	1.689	1.816	1.667	3.179	32.812
2018	7.199	2.578	3.795	2.943	653	1.035	8	515	955	1.903	1.922	1.630	1.393	3.410	29.939
2019	6.189	2.490	4.745	2.780	693	1.112	7	344	805	1.768	1.091	1.472	1.388	3.095	27.979
2020	5.059	2.128	3.807	2.416	593	883	3	268	780	1.341	2.092	1.303	1.329	2.828	24.830
2021	7.603	2.189	4.863	3.286	669	1.149	10	333	868	2.256	2.914	1.829	2.065	3.909	33.943
2022	10.520	4.397	5.010	4.265	1.007	1.875	105	565	1.652	3.828	5.184	2.428	3.206	5.006	49.048

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.




Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.




Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

GRAFICO 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA NEL 2022 DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER TIPO DI ABILITAZIONE (Composizione Percentuale)



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

GRAFICO 2.4 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE A TITOLO DI RINNOVO NEL 2022 DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER TIPO DI ABILITAZIONE (Composizione percentuale)



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 2.5 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITuite DAGLI U.M.C. - ANNO 2022

UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	Patenti rilasciate per la prima volta				Patenti rinnovate e sostituite				Totale	
	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite		Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite			Totale
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA										
Torino (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biella	16	43	-	-	31	24	-	-	55	114
Cuneo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	77	23	-	-	267	1	-	-	268	368
Verbano-Cusio-Ossola	25	15	-	-	143	15	-	-	158	198
Vercelli	10	9	-	-	20	7	-	-	27	46
Aosta	-	-	-	-	-	4	-	-	4	4
TOTALE	128	90	-	-	461	51	-	-	512	730
LOMBARDIA										
Milano	332	186	-	-	656	6	-	-	662	1.180
Bergamo	168	120	-	-	680	6	-	-	686	974
Brescia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Como (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecco	196	125	-	-	40	23	-	-	63	384
Lodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	332	60	-	-	420	46	-	-	466	858
TOTALE	1.028	491	-	-	1.796	81	-	-	1.877	3.396
VENETO										
Venezia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padova	182	-	-	-	237	-	-	-	237	419
Rovigo	72	-	-	-	67	-	-	-	67	139
Treviso	207	36	-	-	101	5	-	-	106	349
Verona	153	91	-	-	481	133	-	-	614	858
Vicenza	96	31	-	-	148	6	-	-	154	281
TOTALE	710	158	-	-	1.034	144	-	-	1.178	2.046
TRENTINO ALTO ADIGE (**)										
Bolzano (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	21	83	-	-	21	48	-	-	69	173
TOTALE	21	83	-	-	21	48	-	-	69	173
FRIULI VENEZIA GIULIA										
Trieste (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udine (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA										
Genova	47	31	-	-	42	29	-	-	71	149
Imperia	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
La Spezia	-	-	-	-	8	-	-	-	8	8
Savona	95	55	-	-	120	-	-	-	120	305
TOTALE	142	86	-	-	171	29	-	-	200	463

Segue: TAVOLA 2.5 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI U.M.C - ANNO 2022

UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	Patenti rilasciate per la prima volta				Patenti rinnovate e sostituite				Totale		
	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite		Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite			Totale	
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa			
EMILIA ROMAGNA											
Bologna	22	-	-	-	22	609	-	-	-	609	631
Ferrara	-	-	-	-	-	243	1	-	-	244	244
Forlì-Cesena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parma	-	-	-	-	-	15	-	-	-	15	15
Piacenza	16	-	-	-	16	59	-	-	-	59	75
Ravenna	-	-	-	-	-	130	-	-	-	130	130
Reggio Emilia	46	-	-	-	46	677	-	-	-	677	723
Rimini	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	8
TOTALE	84	-	-	-	84	1.741	1	-	-	1.742	1.826
TOSCANA											
Firenze	-	-	-	-	-	228	-	-	-	228	228
Arezzo	20	-	-	-	20	151	-	-	-	151	171
Grosseto	1	-	-	-	1	13	-	-	-	13	14
Livorno (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucca	191	-	-	-	191	573	-	-	-	573	764
Massa Carrara (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pisa (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistoia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siena	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	7
TOTALE	212	-	-	-	212	972	-	-	-	972	1.184
MARCHE											
Ancona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascoli Piceno (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	4
Pesaro - Urbino	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	6
TOTALE	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	10
UMBRIA											
Perugia	49	38	-	-	87	74	48	-	-	122	209
Terni	16	-	-	-	16	28	-	-	-	28	44
TOTALE	65	38	-	-	103	102	48	-	-	150	253
LAZIO											
Roma	546	297	-	-	843	664	332	-	-	996	1.839
Frosinone	58	-	-	-	58	130	-	-	-	130	188
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	6	-	-	-	6	114	-	-	-	114	120
Viterbo	60	14	-	-	74	100	2	-	-	102	176
TOTALE	670	311	-	-	981	1.008	334	-	-	1.342	2.323
ABRUZZO											
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara-Chieti	20	-	-	-	20	16	-	-	-	16	36
Teramo	17	6	-	-	23	4	-	-	-	4	27
TOTALE	37	6	-	-	43	20	-	-	-	20	63
MOLISE											
Campobasso	66	-	-	-	66	11	-	-	-	11	77
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	66	-	-	-	66	11	-	-	-	11	77

Segue: TAVOLA 2.5 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITuite DAGLI U.M.C. - ANNO 2022

UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	Patenti rilasciate per la prima volta					Patenti rinnovate e sostituite					Totale
	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite		Totale	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite		Totale	
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		
CAMPANIA											
Napoli	517	-	-	-	517	4.023	-	-	-	4.023	4.540
Avellino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	102	-	-	-	102	91	-	-	-	91	193
Salerno	-	-	-	-	-	14	-	-	-	14	14
TOTALE	619	-	-	-	619	4.128	-	-	-	4.128	4.747
PUGLIA											
Bari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi	21	-	-	-	21	116	-	-	-	116	137
Foggia	107	-	-	-	107	574	-	-	-	574	681
Lecce	280	-	-	-	280	360	-	-	-	360	640
Taranto	58	15	-	-	73	141	8	-	-	149	222
TOTALE	466	15	-	-	481	1.191	8	-	-	1.199	1.680
BASILICATA											
Potenza	88	-	-	-	88	24	-	-	-	24	112
Matera	42	12	-	-	54	70	-	-	-	70	124
TOTALE	130	12	-	-	142	94	-	-	-	94	236
CALABRIA											
Catanzaro	6	-	-	-	6	141	2	-	-	143	149
Cosenza (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crotone	-	-	-	-	-	77	-	-	-	77	77
Reggio Calabria	53	19	-	-	72	524	26	-	-	550	622
Vibo Valentia	17	2	-	-	19	95	34	-	-	129	148
TOTALE	76	21	-	-	97	837	62	-	-	899	996
SICILIA											
Palermo	216	-	-	-	216	1	-	-	-	1	217
Catania (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento	99	-	-	-	99	44	-	-	-	44	143
Caltanissetta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	73	-	-	-	73	19	-	-	-	-	73
Ragusa (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	394	-	-	-	394	64	-	-	-	45	439
SARDEGNA											
Cagliari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro	-	-	-	-	-	124	-	-	-	124	124
Oristano	-	-	-	-	-	144	-	-	-	144	144
Sassari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	268	-	-	-	268	268
Totale	4.848	1.311	-	-	6.194	13.929	806	-	-	14.716	20.910

(*): L'Ufficio Motorizzazione Civile non ha fornito i dati.

(**): Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.M.C.

3 - Sinistri occorsi al naviglio da diporto

Sono di seguito riportate alcune tabelle statistiche relative ai sinistri occorsi in mare aperto al naviglio da diporto nel 2022, elaborate in base ai dati forniti dalle Capitanerie di Porto.

In particolare la Tavola 3.1 offre la suddivisione mensile dei sinistri occorsi nelle acque italiane ed in quelle internazionali (nei casi in cui sia intervenuta l'Autorità italiana) indicandone la natura e le conseguenze.

La Tavola 3.2 mostra gli stessi dati, distinti per Capitaneria di Porto.

La Tavola 3.3 sintetizza le serie storiche dei sinistri occorsi tra il 1999 e il 2022.

TAVOLA 3.1 - ANDAMENTO MENSILE DEI SINISTRI OCCORSI IN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2022

Mese	Natura dei sinistri										Conseguenze			
	Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare		
Gennaio	2	2	3	1	-	-	1	9	-	-	-	-		
Febbraio	2	2	-	-	-	1	1	6	-	-	2	-		
Marzo	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
Aprile	2	1	1	1	-	1	-	6	1	-	1	-		
Maggio	3	1	5	2	-	-	1	12	3	3	7	2		
Giugno	5	5	3	4	2	-	4	23	1	2	8	-		
Luglio	7	9	8	8	-	-	6	38	5	1	22	-		
Agosto	12	7	4	7	1	4	10	45	4	-	16	-		
Settembre	1	4	-	2	2	2	6	17	-	1	3	-		
Ottobre	3	2	-	1	-	-	1	7	-	1	3	-		
Novembre	1	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-		
Dicembre	3	1	2	1	2	-	-	9	7	3	3	-		
Totale	41	36	26	27	7	8	31	176	21	11	65	2		

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 3.2 - SINISTRI OCCORSI IN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2021 PER COMPARTIMENTO MARITTIMO

N.	Capitaneria di Porto	Natura dei sinistri										Conseguenze				
		Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare			
1	Imperia	1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	5	1	-	-	
2	Savona	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
3	Genova	2	4	1	2	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	
4	La Spezia	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3	-	
5	Marina di Carrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Viareggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Portoferraio	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	
9	Civitavecchia	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
10	Roma	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	
11	Gaeta	10	2	2	-	-	3	9	-	-	1	26	1	4	-	
12	Napoli	4	4	3	1	2	-	3	-	-	1	17	1	1	-	
13	Torre del Greco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Castellammare di Stabia	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
15	Salerno	1	-	2	1	-	-	1	-	-	1	5	1	4	-	
16	Vibo Valentia Marina	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	4	-	
17	Giola Tauro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Reggio Calabria	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
19	Corigliano Calabro	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
20	Crotone	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
21	Taranto	-	1	1	3	-	-	3	-	-	-	8	-	-	6	
22	Gallipoli	1	5	-	-	-	-	1	-	-	1	7	-	4	-	
23	Brindisi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
24	Bari	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	
25	Molfetta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
26	Barletta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Manfredonia	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
28	Termoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Ortona	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
30	Pescara	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
31	San Benedetto del Tronto	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
32	Ancona	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	

Segue: TAVOLA 3.2 - SINISTRI OCCORSI IN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2021 PER COMPARTIMENTO MARITTIMO

N.	Capitaneria di Porto	Natura dei sinistri										Conseguenze				
		Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare			
33	Pesaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Rimini	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ravenna	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Chioggia	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Venezia	1	1	-	1	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-
38	Monfalcone	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
39	Trieste	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
40	Cagliari	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Olbia	2	1	-	1	-	1	3	7	1	1	13	-	-	-	-
42	La Maddalena	2	-	1	-	-	-	-	3	1	1	3	-	-	-	-
43	Porto Torres	-	-	1	1	2	-	-	4	8	2	2	-	-	-	-
44	Oristano	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
45	Messina	2	-	-	1	-	2	-	5	1	-	5	-	-	-	-
46	Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Augusta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Siracusa	-	2	1	-	-	-	-	5	1	-	2	-	-	-	-
49	Pozzallo	1	1	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
50	Gela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Porto Empedocle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Mazara del Vallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Trapani	4	-	5	2	-	-	-	11	-	-	1	-	-	-	-
54	Palermo	-	1	-	2	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-
55	Milazzo	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
Totale		41	36	26	27	7	8	31	176	21	11	65	2	2	2	2

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 3.3 - SERIE STORICA 1999-2022 DEI SINISTRI OCCORSI AL NAVIGLIO DA DIPORTO PER NATURA E CONSEGUENZA

Anno	Natura dei sinistri							Conseguenze					
	Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare	Totale vittime (*)
1999	65	34	40	61	12	17	39	268	69	6	42	2	50
2000	60	34	31	70	5	4	23	227	63	13	27	1	41
2001	73	29	23	33	12	5	21	196	36	19	49	1	69
2002	46	37	26	36	3	11	29	188	31	18	38	1	57
2003	43	45	21	56	1	7	11	184	39	4	32	1	37
2004	52	36	16	49	10	7	45	215	48	17	38	3	58
2005	41	36	22	40	12	7	12	170	33	10	45	1	56
2006	47	29	13	42	7	2	18	158	42	7	38	-	45
2007	67	41	22	32	4	8	25	199	48	7	55	-	62
2008	55	51	26	53	7	22	19	233	45	13	85	1	99
2009	63	41	24	60	7	27	36	258	62	16	69	1	86
2010	70	53	23	49	14	53	55	317	55	18	52	-	70
2011	76	46	41	50	7	31	59	310	47	15	68	4	87
2012	63	22	20	41	8	26	39	219	56	10	56	-	66
2013	87	26	25	44	5	31	51	269	68	6	36	1	43
2014	55	36	25	31	8	15	16	186	52	4	55	2	61
2015	52	28	22	33	4	7	33	179	35	11	38	1	50
2016	44	34	20	52	7	4	20	181	47	9	54	1	64
2017	85	37	13	52	8	8	34	237	36	15	50	2	67
2018	102	47	16	36	4	9	49	263	22	10	60	-	70
2019	79	40	20	26	3	8	66	242	18	7	44	-	51
2020	101	24	21	38	13	25	65	287	21	7	58	-	65
2021	61	39	23	31	7	41	69	271	28	5	54	-	59
2022	41	36	26	27	7	8	31	176	21	11	65	2	78

(*) Vittime = Morti + Feriti + Dispersi in mare.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

4 - Strutture dedicate alla nautica da diporto e posti barca

I prospetti statistici che seguono, relativi ai dati sui posti barca presenti lungo le coste italiane, sono stati elaborati sulla base dei dati forniti dalle Capitanerie di Porto e dalle Autorità di Sistema Portuale.

In particolare, i posti barca sono stati individuati in base alle seguenti tipologie di struttura desunte dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n° 509, che all'art. 2 fornisce le seguenti definizioni:

- **Porto turistico** - Complesso delle strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- **Approdo turistico** - Porto polifunzionale avente la funzione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n° 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- **Punti di ormeggio** - Aree demaniali marittime e specchi acquei dotati di strutture che non comportino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Tra i più importanti servizi presenti nei porti, negli approdi o nei punti di ormeggio si segnalano i seguenti, oggetto di rilevazione statistica:

- Attracco
- Acqua
- Luce
- Carburante
- Vigilanza
- Informazioni turistiche
- Servizi igienici
- Parcheggio
- Alaggio
- Rifiuti

Oltre a tali servizi, ulteriori caratteristiche illustrate riguardano il numero di licenze delle società che gestiscono i punti di ormeggio ed i posti barca per classi di lunghezza. A tale proposito, in alcune Capitanerie di Porto non si sono operate distinzioni di posti per classi di lunghezza e, quindi, per molte località marittime il numero totale di posti barca è stato genericamente assegnato alla classe di lunghezza più piccola (<10 metri). Di conseguenza, la lettura dei dati complessivi va effettuata tenendo conto di tale attribuzione.

La Tavola 4.1 riguarda il numero di posti barca per Capitaneria di Porto, al 30/09/22, per tipologia di approdo e per classi di lunghezza in metri, mentre la Tavola 4.2 sintetizza il precedente prospetto classificando i dati per Regione. I Compartimenti Marittimi nel cui ambito di competenza si trova il maggior numero di posti barca destinati al Diporto Nautico sono quelli di Livorno (14.215) e Monfalcone (10.057), mentre tra le Regioni troviamo al primo posto la Liguria (22.496), la Toscana (18.889) e la Sardegna (18.091).

La Tavola 4.3, di elevato livello di dettaglio, mostra la distribuzione dei posti barca per singolo Comune costiero, specificando anche la tipologia di struttura, il numero di società concessionarie che gestiscono i posti barca e i servizi disponibili presso i posti barca di ogni Comune. A tale riguardo, occorre tenere presente che molte località poste in prossimità dei Comuni costieri possono essere dotate: a) di posti barca e di strutture classificate come porti turistici; b) di posti barca realizzati all'interno di porti commerciali (approdo turistico); c) di punti di ormeggio.

Le Tavole 4.4A e 4.4B sintetizzano, in termini assoluti e percentuali, il numero di posti barca e le dotazioni di servizi per Regione.

Le Tavole 4.5A e 4.5B illustrano, in termini assoluti e percentuali, le diverse dotazioni di servizio per tipologia di struttura. Dai dati riportati nelle due suddette tabelle si nota come i porti turistici siano le tipologie di approdo maggiormente attrezzate.

Dalle Tavole 4.6A e 4.6B si può vedere, inoltre, come il numero dei servizi in dotazione sia connesso anche alla dimensione dei posti barca.

Le Tavole 4.7A e 4.7B illustrano la distribuzione dei posti barca per classi di lunghezza e per tipologia di struttura, con composizioni percentuali calcolate sia sui totali per riga (posti barca per tipologia di struttura) sia per colonna (posti barca per classi di lunghezza).

La Tavola 4.8 riporta, infine, le serie storiche 2009-2022 relative al numero di posti barca disponibili per Regione. Il totale sull'intero territorio nazionale nel corso degli anni dell'intervallo considerato mostra un andamento altalenante. Due i periodi di calo, il primo nel biennio 2012-2013 e il secondo dovuto alla pandemia da Covid-19 nel 2020-2021. L'anno 2022 risulta il primo anno di ripresa dopo la suddetta pandemia.

TAVOLA 4.1 - NUMERO DI POSTI BARCA PER CAPITANERIA DI PORTO, TIPOLOGIA DI STRUTTURA E CLASSI DI LUNGHEZZA AL 30/09/2022

Capitanerie di Porto	Tipologia di struttura			Classi di lunghezza in metri			Posti barca totali
	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	
Imperia	2.448	1.994	64	2.631	1.634	241	4.506
Savona	3.760	427	370	2.984	1.504	69	4.557
Genova	3.104	2.597	2.204	4.650	2.345	910	7.905
La Spezia	931	893	3.704	4.156	1.225	147	5.528
Marina di Carrara	50	-	1.152	1.077	125	-	1.202
Viareggio	-	642	872	973	451	90	1.514
Livorno	7.574	2.002	4.639	9.753	4.211	251	14.215
Portoferraio	993	313	652	1.567	352	39	1.958
Civitavecchia	285	194	400	795	75	9	879
Roma	1.792	1.520	680	2.259	1.620	113	3.992
Gaeta	568	1.295	1.730	2.255	1.264	74	3.593
Napoli	2.956	1.353	1.968	3.866	2.251	160	6.277
Torre del Greco	350	-	50	350	50	-	400
Castellammare di Stabia	248	246	1.804	1.689	590	19	2.298
Salerno	2.838	1.493	2.859	4.014	2.807	369	7.190
Vibo Valentia Marina	2.108	566	-	1.912	715	47	2.674
Gioia Tauro	-	-	266	232	34	-	266
Reggio Calabria	447	347	167	781	176	4	961
Corigliano Calabro	170	1.810	20	1.570	430	-	2.000
Crotone	640	190	428	964	293	1	1.258
Taranto	772	200	1.015	1.327	648	12	1.987
Gallipoli	1.326	1.026	2.612	4.419	505	40	4.964
Brindisi	-	928	652	1.170	393	17	1.580
Bari	1.312	199	796	1.798	487	22	2.307
Molfetta	69	-	180	237	12	-	249
Barletta	-	401	924	1.131	191	3	1.325
Manfredonia	1.010	451	765	1.292	866	68	2.226
Termoli	434	153	-	344	238	5	587
Ortona	402	889	-	1.133	158	-	1.291
Pescara	140	333	-	385	83	5	473
San Benedetto del Tronto	1.223	-	-	618	544	61	1.223
Ancona	2.876	200	54	1.950	1.180	-	3.130
Pesaro	561	-	470	669	326	36	1.031
Rimini	1.095	949	487	1.242	1.213	76	2.531
Ravenna	2.037	240	825	804	2.274	24	3.102
Chioggia	480	-	-	450	30	-	480
Venezia	3.053	1.309	1.291	3.239	2.370	44	5.653
Monfalcone	6.309	1.330	2.418	5.477	4.342	238	10.057
Trieste	2.801	118	2.252	2.573	2.570	28	5.171
Cagliari	3.688	1.746	684	3.650	2.282	186	6.118
Olbia	3.938	569	787	3.344	1.668	282	5.294
La Maddalena	1.351	70	71	881	576	35	1.492
Porto Torres	3.735	835	224	4.042	731	21	4.794
Oristano	366	-	27	341	50	2	393
Messina	-	380	30	310	90	10	410
Catania	-	552	1.177	1.357	365	7	1.729
Augusta	253	180	700	892	219	22	1.133
Siracusa	60	1.377	-	1.255	162	20	1.437
Pozzallo	1.069	120	80	717	500	52	1.269
Gela	163	-	-	126	36	1	163
Porto Empedocle	808	385	384	1.324	222	31	1.577
Mazara del Vallo	115	347	-	401	61	-	462
Trapani	553	775	2.735	2.937	1.074	52	4.063
Palermo	822	1.061	1.623	2.195	1.282	29	3.506
Milazzo	742	530	298	754	701	115	1.570
Totale	74.825	35.535	47.590	103.262	50.601	4.087	157.950

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.2 - NUMERO DI POSTI BARCA PER REGIONE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA E CLASSI DI LUNGHEZZA AL 30/09/2022

Regione	Tipologia di struttura			Classi di lunghezza		Posti barca totali	
	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m		oltre 24 m
Liguria	10.243	5.911	6.342	14.421	6.708	1.367	22.496
Toscana	8.617	2.957	7.315	13.370	5.139	380	18.889
Lazio	2.645	3.009	2.810	5.309	2.959	196	8.464
Campania	6.392	3.092	6.681	9.919	5.698	548	16.165
Calabria	3.365	2.913	881	5.459	1.648	52	7.159
Puglia	4.489	3.205	6.944	11.374	3.102	162	14.638
Molise	434	153	-	344	238	5	587
Abruzzo	542	1.222	-	1.518	241	5	1.764
Marche	4.660	200	524	3.237	2.050	97	5.384
Emilia-Romagna	3.132	1.189	1.312	2.046	3.487	100	5.633
Veneto	3.533	1.309	1.291	3.689	2.400	44	6.133
Friuli-Venezia Giulia	9.110	1.448	4.670	8.050	6.912	266	15.228
Sardegna	13.078	3.220	1.793	12.258	5.307	526	18.091
Sicilia	4.585	5.707	7.027	12.268	4.712	339	17.319
Totale	74.825	35.535	47.590	103.262	50.601	4.087	157.950

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 30/09/2022

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:		N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:							Capitaneria di Porto				
		Porto turistico	Approdo turistico		Punto di ormeggio	Attracco	Luce	Carburante	Vigilanza turistiche	Informazioni turistiche	Servizi igienici		Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
																Acqua
Porto Azzurro LI	219	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Portoferraio
Portoferraio LI	70	-	70	n.d.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Portoferraio
Rio Marina LI	449	-	225	-	100	100	100	50	50	100	50	100	50	50	50	Portoferraio
Civitavecchia RM	544	-	194	350	100	100	33	-	61	-	100	30	30	32	100	Civitavecchia
Montalto di Castro VT	50	-	-	50	100	60	-	-	-	-	30	30	30	30	100	Civitavecchia
Santa Marinella RM	285	-	-	-	100	100	100	100	100	-	100	87	87	-	99	Roma-Fiunicino
Anzio RM	621	-	621	-	100	38	-	-	86	87	87	87	-	-	91	Roma-Fiunicino
Fiunicino RM	1.459	-	779	680	100	83	83	22	5	-	100	100	100	100	100	Roma-Fiunicino
Nettuno RM	961	-	120	-	100	100	100	100	100	87	100	100	100	100	100	Roma-Fiunicino
Roma	951	-	-	635	-	100	100	100	83	-	83	37	35	20	90	Gaeta
Formia LT	635	-	-	737	100	99	99	27	70	29	45	27	68	80	36	Gaeta
Gaeta LT	1.015	-	70	124	100	87	87	-	87	-	36	-	36	-	-	Gaeta
Minturno LT	194	-	-	215	100	100	100	17	100	-	-	-	31	-	-	Gaeta
Ponza LT	215	-	-	-	100	100	89	89	89	-	89	100	89	89	89	Gaeta
San Felice Circeo LT	290	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Gaeta
Sperlonga LT	181	-	181	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Gaeta
Terracina LT	974	-	974	-	100	100	100	100	13	-	87	76	100	90	90	Gaeta
Ventotene LT	89	-	70	19	100	79	79	-	79	100	21	21	49	21	49	Gaeta
Capri NA	482	-	88	121	91	75	75	57	57	57	57	57	57	57	57	Napoli
Casamicciola Terme NA	408	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Napoli
Forio NA	511	-	-	-	100	100	100	-	100	100	100	56	56	56	100	Napoli
Ischia NA	225	-	-	225	100	80	80	-	80	2	-	-	-	-	80	Napoli
Lacco Ameno NA	302	-	302	-	100	100	100	-	100	100	-	56	56	56	100	Napoli
Napoli	2.597	-	613	1.202	100	95	95	76	100	36	88	42	88	88	100	Napoli
Pozzuoli NA	500	-	210	290	100	100	100	42	92	66	66	42	42	42	100	Napoli
Procida NA	1.138	-	140	130	100	100	88	44	100	100	44	76	76	76	100	Napoli
Serrara Fontana NA	114	-	-	-	100	100	100	-	100	100	-	-	-	-	100	Napoli
Portici NA	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Torre del Greco
Torre del Greco NA	350	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	Torre del Greco
Castellammare di Stabia NA	882	-	58	824	100	100	100	7	100	-	-	11	93	93	100	Castellammare di Stabia
Massa Lubrese NA	200	-	-	200	100	-	-	-	100	100	-	100	100	100	-	Castellammare di Stabia
Piano di Sorrento NA	168	-	174	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Castellammare di Stabia
Sant'Agnello NA	174	-	-	-	100	100	100	-	100	-	100	100	100	100	100	Castellammare di Stabia
Sorrento NA	94	-	14	-	100	85	85	85	85	85	-	85	100	100	100	Castellammare di Stabia
Torre Annunziata NA	780	-	-	780	100	100	100	-	100	-	87	87	13	13	100	Castellammare di Stabia
Agropoli SA	1.088	-	-	80	100	93	93	93	93	100	93	93	93	93	93	Salerno
Annali SA	236	-	-	236	100	76	62	-	-	-	-	-	-	-	-	Salerno
Camerota SA	268	-	268	-	100	86	86	100	86	86	100	100	100	100	100	Salerno
Casal Velino SA	250	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Salerno
Castellabate SA	148	-	-	148	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Salerno
Centola SA	153	-	-	153	100	54	54	-	93	54	-	54	54	54	54	Salerno
Cetara SA	120	-	-	120	100	100	100	-	83	-	100	-	-	-	100	Salerno
Maiori SA	110	-	-	-	100	100	100	-	100	100	-	100	100	100	-	Salerno
Montecorice SA	250	-	-	-	100	100	100	-	100	100	-	100	100	100	100	Salerno
Pollica SA	335	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	Salerno
Salerno	2.877	-	-	1.992	100	100	100	47	100	31	93	61	93	93	100	Salerno
San Giovanni a Piro SA	405	-	275	130	100	68	68	-	100	68	-	68	68	68	68	Salerno
Santa Marina SA	600	-	350	-	100	100	100	-	100	100	-	100	100	100	100	Salerno
Sapri SA	285	-	600	-	100	100	100	-	100	100	-	100	100	100	100	Salerno
Amantea CS	285	-	-	-	-	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	Vibo Valentia Marina
Belvedere Marittimo CS	183	-	-	-	100	100	100	-	100	100	-	100	100	100	100	Vibo Valentia Marina

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 30/09/2022

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:							Capitaneria di Porto		
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici		Parcheggio	Alaggio
Montalcone GO	2.818	508	-	2.310	15	100	90	-	25	31	78	79	64	79	Montalcone
Palazzolo dello Stella UD	84	84	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	100	100	Montalcone
San Giorgio di Nogaro UD	711	711	-	-	-	100	100	-	37	100	100	100	100	100	Montalcone
Duino Aurisina TS	1.866	1.766	-	100	11	100	100	-	-	-	62	6	94	6	Trieste
Muggia TS	1.000	546	118	336	8	100	95	86	55	55	55	58	16	66	Trieste
Trieste	2.305	489	-	1.816	54	92	96	52	29	10	36	-	49	52	Trieste
Baunei OG	389	389	-	-	1	100	100	-	-	100	100	100	100	100	Cagliari
Bugerru SU	110	110	-	-	-	100	100	-	-	100	100	100	100	100	Cagliari
Cagliari	1.390	334	597	459	10	100	100	-	32	97	99	64	82	100	Cagliari
Calasetta CI	379	359	20	661	2	100	100	-	95	100	100	100	95	100	Cagliari
Carloforte CI	886	-	661	225	8	100	100	-	19	80	67	24	56	100	Cagliari
Portofino CI	380	380	-	-	1	100	100	-	-	100	100	100	100	100	Cagliari
Pula CA	84	84	-	-	1	100	100	-	-	100	100	100	100	100	Cagliari
Quartu Sant'Elena CA	444	444	-	-	1	100	100	-	-	100	100	100	100	100	Cagliari
Sant'Antioco SU	238	160	78	-	2	100	100	-	67	100	100	100	33	100	Cagliari
Sarroch CA	185	185	-	-	1	100	100	-	100	100	-	100	100	100	Cagliari
Teulada CA	251	251	-	-	-	100	100	-	-	100	100	100	100	100	Cagliari
Tortolì OG	390	-	390	-	1	100	100	-	-	100	100	100	100	100	Cagliari
Villaputzu CA	291	291	-	-	2	100	100	-	100	100	100	100	100	100	Cagliari
Villasimius CA	701	701	-	-	3	100	100	-	100	100	100	100	100	100	Cagliari
Arzachena OT	700	700	-	-	3	100	100	-	100	100	100	100	100	100	Olbia
Budoni OT	405	405	-	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	Olbia
Dorgali NU	98	-	-	98	-	100	59	15	-	-	100	100	100	100	Olbia
Golfo Aranci OT	410	410	-	72	2	100	100	-	85	85	85	85	61	100	Olbia
Loiri Porto San Paolo OT	270	150	120	-	2	100	100	-	-	-	-	100	-	100	Olbia
Olbia	2.441	1.554	449	438	10	100	83	83	62	82	82	69	61	100	Olbia
Posada NU	179	-	179	-	1	100	100	-	-	100	100	100	100	100	Olbia
San Teodoro SS	384	384	-	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	Olbia
Siniscola NU	335	335	-	-	1	100	100	-	-	100	100	100	100	100	Olbia
La Maddalena OT	290	226	-	64	7	100	100	-	-	100	100	100	100	100	Olbia
Palau OT	552	475	70	-	2	100	99	99	99	99	99	99	86	99	La Maddalena
Santa Teresa di Gallura OT	650	650	-	-	3	100	100	-	100	100	100	100	100	100	La Maddalena
Porto Torres SS	529	-	305	224	1	100	58	58	-	58	58	58	58	58	Porto Torres
Alghero SS	2.746	2.326	420	-	34	100	100	-	85	100	100	100	96	96	Porto Torres
Castelsardo SS	591	591	-	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	Porto Torres
Stintino SS	928	818	110	-	19	100	100	-	32	48	80	80	88	100	Porto Torres
Oristano	366	366	-	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	Oristano
Arbus SU	27	-	27	-	1	100	-	-	-	-	100	-	-	100	Oristano
Gardini di Naxos ME	270	-	240	30	6	100	89	89	-	89	-	-	89	-	Messina
Messina	140	-	140	-	7	100	93	93	-	93	34	34	93	34	Messina
Acicastello CT	220	-	-	220	5	100	68	68	68	100	-	100	68	68	Catania
Acireale CT	210	-	-	210	3	100	76	76	-	90	76	-	76	76	Catania
Catania	813	-	186	627	5	100	100	-	32	96	18	96	82	96	Catania
Riposto CT	486	-	366	120	3	100	100	-	75	100	75	75	100	100	Catania
Augusta SR	1.133	253	180	700	9	100	100	-	9	90	58	79	95	63	Augusta
Pachino SR	655	-	655	-	8	100	100	-	100	100	100	72	100	100	Siracusa
Siracusa	782	60	722	-	9	100	100	-	61	61	92	92	54	100	Siracusa
Pozzallo RG	200	739	120	80	4	100	100	-	100	100	90	25	90	100	Pozzallo
Ragusa	739	739	-	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	Pozzallo
Vittoria RG	330	330	-	-	6	100	100	-	100	100	100	-	100	100	Pozzallo
Gela CL	163	163	-	-	6	100	100	-	-	-	-	100	100	-	Gela

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 30/09/2022

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:										Capitaneria di Porto		
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti			
Agrigento	448	-	-	-	12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Porto Empedocle
Lampedusa AG	231	-	-	231	6	100	35	57	-	35	35	26	-	-	-	43	100	Porto Empedocle
Licata AG	360	360	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	Porto Empedocle
Menfi AG	45	-	45	-	1	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Porto Empedocle
Porto Empedocle AG	153	-	-	153	2	100	67	67	-	100	100	33	-	-	-	33	-	Porto Empedocle
Sciaccia AG	340	-	340	-	2	100	100	100	-	100	100	100	-	-	-	-	-	Porto Empedocle
Favignana TP	60	-	60	-	1	100	100	100	-	100	100	100	-	-	-	-	-	Porto Empedocle
Mazara del Vallo TP	402	115	287	-	4	100	100	100	-	100	100	100	-	-	-	-	-	Mazara del Vallo
Castellammare del Golfo TP	1.100	-	-	1.100	6	100	100	100	-	100	100	91	-	-	-	-	-	Mazara del Vallo
Castelvetrano TP	394	-	327	67	6	100	60	60	-	100	100	17	-	-	-	17	-	Trapani
Favignana TP	710	-	238	472	9	100	100	82	34	100	100	100	56	-	-	100	-	Trapani
Marsala TP	763	553	210	-	7	100	45	45	22	44	19	21	-	-	-	62	-	Trapani
San Vito Lo Capo TP	242	-	-	242	4	100	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	Trapani
Pantelleria TP	653	-	-	653	10	100	100	100	35	100	100	89	-	-	-	35	-	Trapani
Trapani	201	-	-	201	3	-	60	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	Trapani
Valderice TP	147	-	-	-	1	100	100	100	-	100	100	100	-	-	-	-	-	Trapani
Balestrate PA	175	-	-	-	5	100	100	100	-	100	100	100	-	-	-	-	-	Palermo
Cefalù PA	183	-	-	-	33	100	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	Palermo
Isola delle Femmine PA	1.909	-	-	1.061	5	100	98	98	28	98	76	90	-	-	-	86	51	Palermo
Palermo	296	-	-	296	5	100	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	Palermo
Termini Imerese PA	198	-	-	198	3	100	100	100	-	100	100	15	-	-	-	-	-	Palermo
Terrasini PA	500	500	-	-	3	100	100	100	10	100	100	35	-	-	-	-	-	Palermo
Trebbia PA	98	-	-	98	3	100	100	100	-	100	100	100	-	-	-	-	-	Palermo
Trappeto PA	562	562	-	-	1	100	100	100	-	100	100	100	-	-	-	-	-	Palermo
Capo D'Orlando ME	3	-	-	3	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Milazzo
Leni ME	625	-	390	235	10	100	86	86	-	100	100	-	-	-	-	-	-	Milazzo
Lipari ME	140	-	140	-	1	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	Milazzo
Milazzo ME	15	-	-	15	1	100	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	Milazzo
Sant'Agata di Militello ME	225	180	-	45	3	100	80	80	-	98	80	80	-	-	-	-	-	Milazzo
Santa Maria Salina ME	157.950	74.825	35.535	47.590	1.326	100	80	80	-	98	80	80	-	-	-	-	-	Milazzo
Totale																		

(1) in concessione demaniale

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.4A - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER REGIONE AL 30/09/2022

Regione	Posti barca dotati di:											Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti		
Liguria	21.675	21.760	20.107	10.755	13.322	11.766	20.231	14.157	13.669	18.785	22.496	
Toscana	17.391	16.898	15.537	9.801	11.738	9.364	12.487	12.618	13.808	16.929	18.889	
Lazio	7.829	7.751	7.326	4.660	4.859	2.890	6.440	6.250	5.854	5.911	8.464	
Campania	16.072	15.073	14.901	7.082	14.926	8.417	11.880	10.160	12.053	14.808	16.165	
Calabria	6.222	6.968	5.793	2.771	5.547	4.635	5.100	4.920	4.796	5.061	7.159	
Puglia	14.407	13.287	12.675	5.155	12.911	8.053	11.629	9.334	8.672	12.232	14.638	
Molise	587	587	587	354	504	430	554	434	504	587	587	
Abruzzo	1.198	1.764	1.712	387	848	970	1.321	1.074	1.040	1.712	1.764	
Marche	5.384	5.192	5.192	4.522	4.430	4.230	4.914	5.142	4.718	4.714	5.384	
Emilia-Romagna	5.633	5.633	5.410	2.319	4.968	4.456	4.985	4.422	3.005	4.498	5.633	
Veneto	6.133	5.735	5.708	2.199	4.963	4.493	5.892	6.040	5.766	5.040	6.133	
Friuli-Venezia Giulia	15.055	14.490	13.294	4.431	6.956	8.249	11.671	9.937	10.083	12.908	15.228	
Sardegna	18.091	17.385	16.962	11.225	15.239	14.166	16.339	15.653	15.142	17.740	18.091	
Sicilia	17.118	16.088	16.033	6.014	14.161	8.463	12.434	7.873	10.714	11.801	17.319	
Totale	152.795	148.611	141.237	71.675	115.372	90.582	125.877	108.014	109.824	132.726	157.950	

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.4B - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER REGIONE AL 30/09/2022 - PERCENTUALI SUL TOTALE REGIONALE

Regione	Posti barca dotati di:										
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Liguria	96,4	96,7	89,4	47,8	59,2	52,3	89,9	62,9	60,8	83,5	
Toscana	92,1	89,5	82,3	51,9	62,1	49,6	66,1	66,8	73,1	89,6	
Lazio	92,5	91,6	86,6	55,1	57,4	34,1	76,1	73,8	69,2	69,8	
Campania	99,4	93,2	92,2	43,8	92,3	52,1	73,5	62,9	74,6	91,6	
Calabria	86,9	97,3	80,9	38,7	77,5	64,7	71,2	68,7	67,0	70,7	
Puglia	98,4	90,8	86,6	35,2	88,2	55,0	79,4	63,8	59,2	83,6	
Molise	100,0	100,0	100,0	60,3	85,9	73,3	94,4	73,9	85,9	100,0	
Abruzzo	67,9	100,0	97,1	21,9	48,1	55,0	74,9	60,9	59,0	97,1	
Marche	100,0	96,4	96,4	84,0	82,3	78,6	91,3	95,5	87,6	87,6	
Emilia Romagna	100,0	100,0	96,0	41,2	88,2	79,1	88,5	78,5	53,3	79,9	
Veneto	100,0	93,5	93,1	35,9	80,9	73,3	96,1	98,5	94,0	82,2	
Friuli Venezia Giulia	98,9	95,2	87,3	29,1	45,7	54,2	76,6	65,3	66,2	84,8	
Sardegna	100,0	96,1	93,8	62,0	84,2	78,3	90,3	86,5	83,7	98,1	
Sicilia	98,8	92,9	92,6	34,7	81,8	48,9	71,8	45,5	61,9	68,1	
Percentuali medie	96,7	94,1	89,4	45,4	73,0	57,3	79,7	68,4	69,5	84,0	

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.5A - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 30/09/2022

Tipologia di struttura	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Porto turistico	73.062	74.219	72.186	52.705	62.849	61.975	68.686	65.838	66.601	69.442	74.825
Approdo turistico	34.344	33.475	31.828	13.448	27.880	19.950	29.727	24.768	22.131	28.814	35.535
Punto di ormeggio	45.389	40.917	37.223	5.522	24.643	8.657	27.464	17.408	21.092	34.470	47.590
Totale	152.795	148.611	141.237	71.675	115.372	90.582	125.877	108.014	109.824	132.726	157.950

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.5B - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 30/09/2022 - PERCENTUALI SUL TOTALE DEI POSTI BARCA PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA

Tipologia di struttura	Posti barca dotati di:									
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti
Porto turistico	97,6	99,2	96,5	70,4	84,0	82,8	91,8	88,0	89,0	92,8
Approdo turistico	96,6	94,2	89,6	37,8	78,5	56,1	83,7	69,7	62,3	81,1
Punto di ormeggio	95,4	86,0	78,2	11,6	51,8	18,2	57,7	36,6	44,3	72,4
Percentuali medie	96,7	94,1	89,4	45,4	73,0	57,3	79,7	68,4	69,5	84,0

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.6A - NUMERO DI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E DOTAZIONI DI SERVIZI AL 30/09/2022

Classi di lunghezza	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
fino a 10,00 m o non specificati	99.013	94.748	88.756	40.213	70.740	51.506	76.791	65.059	67.897	82.869	103.262
da 10,01 a 24 m	49.764	49.833	48.464	28.812	41.083	35.910	45.496	39.661	39.413	46.064	50.601
oltre 24 m	4.018	4.030	4.017	2.650	3.549	3.166	3.590	3.294	2.514	3.793	4.087
Totale	152.795	148.611	141.237	71.675	115.372	90.582	125.877	108.014	109.824	132.726	157.950

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.6B - NUMERO DI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E DOTAZIONI DI SERVIZI AL 30/09/2022 - PERCENTUALI SUL TOTALE DEI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA

Classi di lunghezza	Posti barca dotati di:									
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti
fino a 10,00 m o non specificati	95,9	91,8	86,0	38,9	68,5	49,9	74,4	63,0	65,8	80,3
da 10,01 a 24 m	98,3	98,5	95,8	56,9	81,2	71,0	89,9	78,4	77,9	91,0
oltre 24 m	98,3	98,6	98,3	64,8	86,8	77,5	87,8	80,6	61,5	92,8
Percentuali medie	96,7	94,1	89,4	45,4	73,0	57,3	79,7	68,4	69,5	84,0

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAV 4.7A - NUMERO DEI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 30/09/2022

Tipologia di struttura turistica	Posti barca per classi di lunghezza			Totale posti barca
	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	
Porto turistico	42.142	30.691	1.992	74.825
Approdo turistico	23.047	10.990	1.498	35.535
Punto di ormeggio	38.073	8.920	597	47.590
Totale	103.262	50.601	4.087	157.950

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAV 4.7B - NUMERO DEI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 30/09/2022 - COMPOSIZIONI PERCENTUALI

Tipologia di struttura turistica	Posti barca per classi di lunghezza			Totali
	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	
Porto turistico	56,3	41,0	2,7	100,0
Approdo turistico	64,9	30,9	4,2	100,0
Punto di ormeggio	80,0	18,7	1,3	100,0
Percentuali medie riga	65,4	32,0	2,6	100,0
Porto turistico	40,8	60,7	48,7	47,4
Approdo turistico	22,3	21,7	36,7	22,5
Punto di ormeggio	36,9	17,6	14,6	30,1
Percentuali medie colonna	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.8 - NUMERO DI POSTI BARCA PER REGIONE AL 31 DICEMBRE - ANNI 2009-2022

Regione	Anni													
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*
Liguria	24.306	26.230	23.196	22.400	24.177	24.327	23.068	25.374	23.775	25.157	24.462	25.157	24.859	22.496
Toscana	16.890	17.668	17.922	19.066	19.382	15.608	18.770	18.770	19.194	17.550	18.092	17.860	19.239	18.889
Lazio	8.472	6.362	9.291	7.476	7.491	7.514	8.025	8.618	8.952	8.356	8.567	8.192	8.301	8.464
Campania	15.405	14.681	13.933	14.646	11.927	14.525	14.639	14.739	15.055	16.190	15.998	16.735	16.305	16.165
Calabria	5.415	5.919	5.963	6.022	5.987	5.422	6.052	5.901	5.681	5.490	5.490	5.449	5.185	7.159
Puglia	12.195	12.298	12.254	12.703	13.356	13.994	13.755	14.196	14.068	13.750	13.656	14.505	14.611	14.638
Molise	542	583	583	588	588	588	587	587	587	587	587	587	587	587
Abruzzo	2.453	2.440	2.883	3.405	3.049	2.719	2.679	2.699	2.699	2.751	2.699	1.741	1.724	1.764
Marche	5.627	5.527	4.516	5.393	5.393	5.405	5.862	5.319	5.306	5.302	5.312	5.461	4.632	5.384
Emilia Romagna	5.329	5.604	4.631	5.464	4.625	5.302	5.367	5.366	5.353	5.360	5.405	5.419	5.295	5.633
Veneto	5.933	6.110	6.164	6.402	6.058	6.720	7.527	6.539	6.620	6.887	5.852	3.730	6.285	6.133
Friuli Venezia Giulia	13.629	15.931	17.480	16.476	15.904	16.436	16.835	16.712	16.609	17.001	17.530	17.683	15.784	15.228
Sardegna	17.119	18.909	18.975	15.122	17.140	17.105	19.574	17.576	19.482	19.948	20.028	18.750	17.469	18.091
Sicilia	12.851	11.343	13.841	13.521	12.727	13.164	14.827	15.692	15.167	17.344	18.777	17.183	16.189	17.319
Totale	146.166	149.605	151.632	148.684	147.804	148.829	157.567	157.567	158.548	161.673	162.455	158.452	156.465	157.950

* Per gli anni dal 2018 in poi i dati riportati sono aggiornati al 30 Settembre anziché al 31 Dicembre.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

5 - Attività svolta dagli Uffici Marittimi in materia di diporto nautico

In questo Capitolo vengono presentati i dati relativi all'attività svolta dagli Uffici Marittimi in materia di diporto nautico per l'anno 2022.

La Tavola 5.1 indica l'attività svolta dagli Uffici Marittimi, tra cui quella relativa alle missioni MIDI (controllo diporto), alle infrazioni del diporto nautico rilevate dai mezzi navali, ai mezzi da diporto ed ai diportisti cui è stata prestata assistenza e soccorso.

La Tavola 5.2 mostra il numero degli interventi di soccorso richiesti tramite telefono, numeri di pubblica utilità, numero blu e via radio, nonché falsi allarmi pervenuti, suddivisi per Capitaneria di Porto.

TAVOLA 5.1 - ATTIVITA' OPERATIVA SVOLTA DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - IN MATERIA DI DIPORTO NAUTICO - ANNO 2022

Capitanerie di Porto	Mezzi da diporto cui è stata prestata assistenza e soccorso	Diportisti a cui è stata prestata assistenza e soccorso	Mezzi navali assegnati	N. missioni MIDI (controllo diporto)	N. controlli diporto nautico effettuati dai mezzi navali	N. infrazioni diporto nautico rilevati dai mezzi navali	N. infrazioni in materia di diporto nautico rilevate a terra	Patenti revocate	N. notizie di reato per diporto	N. sequestri penali per diporto	N. illeciti amministrativi per diporto	N. sequestri amministrativi per diporto
Ancona	12	51	9	166	535	26	36	-	-	-	62	-
Augusta	3	3	4	25	3	4	-	-	-	-	5	-
Bari	30	43	9	249	916	57	25	-	-	-	82	-
Barietta	13	3	6	58	876	44	-	15	-	-	55	2
Brindisi	15	27	6	137	320	20	23	-	20	-	27	4
Cagliari	29	93	20	256	1.098	52	54	3	-	-	106	-
Castellammare di Stabia	13	61	3	42	242	56	61	2	15	1	105	-
Catania	24	47	9	251	1.447	6	12	1	1	-	18	1
ChioGGia	11	27	4	111	1.156	102	11	1	-	-	113	5
Civitavecchia	13	38	9	405	836	10	4	1	-	-	14	-
Corigliano Calabro	4	3	5	53	33	40	11	-	-	2	52	5
Crotona	23	67	8	320	576	17	48	1	-	-	100	3
Gaeta	33	116	20	400	1.252	113	30	-	-	-	148	6
Gallipoli	31	96	18	661	1.613	154	50	3	3	1	205	1
Gela	1	1	1	1	43	5	1	-	-	-	6	-
Genova	50	133	14	389	215	73	74	42	1	-	153	4
Gioia Tauro	12	33	4	155	188	30	-	-	-	-	52	3
Imperia	10	18	5	87	463	18	19	-	-	-	37	4
La Maddalena	15	94	12	251	880	145	96	-	-	1	242	-
La Spezia	33	71	7	410	2.531	61	121	2	16	-	170	3
Livorno	71	136	23	423	1.356	139	73	1	2	-	210	6
Manfredonia	32	113	6	187	631	102	6	1	-	-	108	5
Marina di Carrara	1	1	2	73	380	12	-	25	-	-	17	-
Mazara del Vallo	7	14	3	92	370	5	3	-	-	-	8	-
Messina - A.M.S.	22	58	5	395	739	51	22	-	-	-	73	-
Milazzo	26	64	24	246	541	51	56	-	51	-	56	3
Molfetta	2	3	4	15	395	6	1	-	-	-	8	-

Segue: TAVOLA 5.1 - ATTIVITA' OPERATIVA SVOLTA DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - IN MATERIA DI DIPORTO NAUTICO - ANNO 2022

Capitanerie di Porto	Mezzi da diporto cui è stata prestata assistenza e soccorso	Diportisti a cui è stata prestata assistenza e soccorso	Mezzi navali assegnati	N. missioni MIDI (controllo diporto)	N. controlli diporto nautico effettuati dai mezzi navali	N. infrazioni diporto nautico rilevati dai mezzi navali	N. infrazioni in materia di diporto nautico rilevate a terra	Patenti revocate	N. notizie di reato per diporto	N. sequestri penali per diporto	N. illeciti amministrativi per diporto	N. sequestri amministrativi per diporto
Monfalcone	40	134	8	382	1.561	65	33	-	-	-	99	-
Napoli	103	212	25	345	1.143	164	230	3	9	12	415	-
Olbia	10	40	12	170	581	66	51	-	2	-	115	1
Oristano	12	35	7	35	575	2	8	-	-	-	10	-
Ortona	40	38	3	108	278	22	4	-	1	-	25	-
Palermo	24	46	16	565	1.677	77	67	3	27	-	117	14
Pesaro	6	29	6	57	214	32	3	-	-	-	46	-
Pescara	21	54	10	248	437	64	22	-	-	-	95	2
Porto Empedocle	23	67	14	208	738	94	9	-	-	-	104	-
Porto Torres	22	40	10	90	226	16	20	-	-	-	37	1
Portoferraio	13	26	10	281	1.294	44	15	-	-	1	59	1
Pozzallo	8	11	5	130	328	6	2	-	-	-	9	1
Ravenna	28	65	12	234	872	40	23	1	-	-	65	3
Reggio Calabria	13	25	14	186	459	97	15	1	-	-	124	11
Rimini	22	47	8	166	606	3	30	3	-	-	33	-
Roma	18	54	10	144	203	8	42	2	3	-	48	-
Salerno	66	171	24	365	671	369	95	30	1	-	464	3
San Benedetto del Tronto	10	19	6	239	303	8	12	-	-	-	20	-
Savona	21	46	7	124	1.063	28	21	3	-	-	50	1
Sesta Squad Messina	-	1	7	2	-	1	-	-	-	-	1	-
Siracusa	8	15	5	236	646	41	24	-	-	-	65	-
Taranto	11	14	12	559	658	40	8	-	8	-	44	4
Termoli	15	47	4	84	188	5	9	-	-	-	21	-
Torre del Greco	6	13	2	49	137	2	1	2	-	-	3	-
Trapani	17	49	16	232	2.042	45	45	-	2	-	92	3
Trieste	43	122	4	382	2.126	18	5	-	-	-	53	-
Venezia	114	301	24	902	3.067	517	137	-	-	-	662	15
Viareggio	16	31	3	125	370	17	23	1	-	-	40	-
Vibo Valentia Marina	23	65	14	243	414	63	28	58	-	-	91	2
Totale	1.289	3.231	538	12.749	42.512	3.353	1.819	205	162	18	5.239	117

Fonte: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Ufficio Bilancio e Programmazione Generale e Finanziaria.

TAVOLA 5.2 - INTERVENTI DI SOCCORSO RICHIESTI ALLE CAPITANERIE DI PORTO - ANNO 2022

Capitanerie di Porto	Interventi di soccorso richiesti via telefono (escluso cod. 1470/1490)	Interventi di soccorso richiesti tramite numeri di pubblica utilità (112/113/115/117/118)	Interventi di soccorso richiesti tramite numero BLU (1530)	Interventi di soccorso richiesti via radio	Falsi allarmi per soccorso pervenuti via radio/telefono
Ancona	25	48	20	8	9
Augusta	4	-	5	4	-
Bari	16	3	49	12	17
Barletta	6	1	1	-	4
Brindisi	7	2	8	8	1
Cagliari	64	14	59	17	18
Castellammare di Stabia	13	-	23	4	-
Catania	15	3	37	1	5
Chioggia	29	8	7	5	9
Civitavecchia	22	-	5	3	-
Corigliano Calabro	3	1	5	-	-
Crotone	11	-	5	5	-
Gaeta	29	16	39	17	9
Gallipoli	70	9	35	4	8
Gela	2	2	10	1	1
Genova	27	27	47	14	13
Gioia Tauro	9	3	5	1	2
Imperia	7	48	30	-	8
La Maddalena	10	2	11	13	4
La Spezia	25	13	8	8	3
Livorno	129	100	124	34	29
Manfredonia	35	-	8	6	-
Marina di Carrara	1	1	1	-	17
Mazara del Vallo	27	1	5	3	-
Messina - A.M.S.	41	7	8	1	-
Milazzo	43	1	5	3	3
Molfetta	3	-	3	1	-
Monfalcone	42	5	10	8	7
Napoli	81	43	144	38	28
Olbia	11	1	6	9	1
Oristano	8	4	9	1	9
Ortona	23	11	2	11	5
Palermo	50	2	7	1	13
Pesaro	4	9	-	-	8
Pescara	40	2	41	13	22
Porto Empedocle	33	4	21	120	2
Porto Torres	34	2	5	2	10
Portoferraio	5	8	4	4	2
Pozzallo	32	6	20	3	11
Ravenna	46	19	10	11	16
Reggio Calabria	60	5	15	12	4
Rimini	42	15	5	5	-

Segue: TAVOLA 5.2 - INTERVENTI DI SOCCORSO RICHIESTI ALLE CAPITANERIE DI PORTO - ANNO 2021

Capitanerie di Porto	Interventi di soccorso richiesti via telefono (escluso cod. 1470/1490)	Interventi di soccorso richiesti tramite numeri di pubblica utilità (112/113/115/117/118)	Interventi di soccorso richiesti tramite numero BLU (1530)	Interventi di soccorso richiesti via radio	Falsi allarmi per soccorso pervenuti via radio/telefono
Roma	21	6	19	9	6
Salerno	58	7	53	7	3
San Benedetto del Tronto	23	13	4	4	17
Savona	11	17	13	3	13
Siracusa	50	9	18	7	3
Taranto	11	6	33	3	6
Termoli	13	-	5	4	4
Torre del Greco	19	1	2	-	13
Trapani	45	54	66	17	6
Trieste	5	4	22	12	2
Venezia	128	36	43	13	7
Viareggio	14	7	3	3	2
Vibo Valentia Marina	21	3	14	-	4
Totale	1.603	609	1.157	493	384

Fonte: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Ufficio Bilancio e Programmazione Generale e Finanziaria.

APPENDICE

APPENDICE I - COMMERCIO CON L'ESTERO DI SETTORE

APPENDICE II - CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Appendice I - Commercio con l'estero di settore

Esportazioni ed importazioni di navi, imbarcazioni e strutture galleggianti, imbarcazioni da diporto e sportive - Anni 2010, 2012-2022 (dati 2022 ancora provvisori)

Esportazioni

Mondo - Migliaia di Euro

Codice Ateco 2007 e descrizione	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CL30.1- Navi e imbarcazioni	4.226.350	2.622.312	2.537.476	3.382.594	3.101.157	4.397.491	4.508.989	4.630.062	4.423.159	4.917.070	6.650.788	9.354.857
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	2.805.677	1.434.241	1.108.222	1.421.460	1.398.597	2.639.877	2.801.952	2.785.074	2.132.357	2.813.451	3.660.607	5.966.125
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	1.420.673	1.188.070	1.429.254	1.961.135	1.702.560	1.757.614	1.707.037	1.844.988	2.290.802	2.103.620	2.990.182	3.388.731

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

Esportazioni

Mondo - Valori percentuali

Codice Ateco 2007 e descrizione	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CL30.1- Navi e imbarcazioni	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	66,4	54,7	43,7	42,0	45,1	60,0	62,1	60,2	48,2	57,2	55,0	63,8
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	33,6	45,3	56,3	58,0	54,9	40,0	37,9	39,8	51,8	42,8	45,0	36,2

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

Importazioni

Mondo - Migliaia di Euro

Codice Ateco 2007 e descrizione	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CL30.1- Navi e imbarcazioni	3.114.526	2.018.038	1.172.816	529.013	905.227	773.459	919.778	1.575.650	1.538.093	584.212	2.540.503	1.051.160
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	2.756.850	1.803.924	1.057.011	306.305	713.012	529.898	657.103	1.339.028	1.205.991	315.644	2.212.601	632.127
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	357.676	214.114	115.805	222.708	192.215	243.561	262.675	236.622	332.102	268.568	327.902	419.033

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

Importazioni

Mondo - Valori percentuali

Codice Ateco 2007 e descrizione	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CL30.1- Navi e imbarcazioni	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	88,5	89,4	90,1	57,9	78,8	68,5	71,4	85,0	78,4	54,0	87,1	60,1
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	11,5	10,6	9,9	42,1	21,2	31,5	28,6	15,0	21,6	46,0	12,9	39,9

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

Differenza tra esportazioni ed importazioni

Mondo - Migliaia di Euro

Codice Ateco 2007 e descrizione	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CL30.1- Navi e imbarcazioni	1.111.823	604.274	1.364.660	2.853.582	2.195.930	3.624.032	3.589.211	3.054.412	2.885.066	4.332.859	4.110.286	8.303.696
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	48.826	-369.683	51.212	1.115.154	685.585	2.109.978	2.144.848	1.446.046	926.365	2.497.807	1.448.006	5.333.998
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	1.062.997	973.957	1.313.449	1.738.427	1.510.345	1.514.053	1.444.362	1.608.366	1.958.701	1.835.052	2.662.280	2.969.698

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

Esportazioni - Variazioni annuali

Mondo - Migliaia di Euro

Codice Ateco 2007 e descrizione	2012/11	2013/12	2014/13	2015/14	2016/15	2017/16	2018/17	2019/18	2020/19	2021/20	2021/21
CL30.1- Navi e imbarcazioni	-1.023.531	-84.835	845.118	-281.437	1.296.334	111.498	121.073	-206.903	493.912	1.733.718	2.704.068
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	-731.242	-326.019	313.237	-22.863	1.241.280	162.075	-16.878	-652.718	681.094	847.156	2.305.518
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	-292.289	241.183	531.881	-258.575	55.054	-50.577	137.950	445.815	-187.183	886.562	398.550

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

Importazioni - Variazioni annuali

Mondo - Migliaia di Euro

Codice Ateco 2007 e descrizione	2012/11	2013/12	2014/13	2015/14	2016/15	2017/16	2018/17	2019/18	2020/19	2021/20	2021/21
CL30.1- Navi e imbarcazioni	-235.473	-845.222	-643.803	376.214	-131.768	146.319	655.871	-37.557	-953.881	1.956.291	-1.489.343
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	-147.324	-746.913	-750.706	406.707	-183.114	127.205	681.924	-133.037	-890.347	1.896.957	-1.580.474
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	-88.149	-98.309	106.903	-30.493	51.346	19.114	-26.053	95.480	-63.534	59.335	91.131

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

Esportazioni

Mondo - Numeri indice a base fissa (Anno 2010=100)

Codice Ateco 2007 e descrizione	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CL30.1- Navi e imbarcazioni	100,0	62,0	60,0	80,0	73,4	104,0	106,7	109,6	104,7	116,3	157,4	221,3
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	100,0	51,1	39,5	50,7	49,8	94,1	99,9	99,3	76,0	100,3	130,5	212,6
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	100,0	83,6	100,6	138,0	119,8	123,7	120,2	129,9	161,2	148,1	210,5	238,5

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

Importazioni

Mondo - Numeri indice a base fissa (Anno 2010=100)

Codice Ateco 2007 e descrizione	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CL30.1- Navi e imbarcazioni	100,0	64,8	37,7	17,0	29,1	24,8	29,5	50,6	49,4	18,8	81,6	33,8
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	100,0	65,4	38,3	11,1	25,9	19,2	23,8	48,6	43,7	11,4	80,3	22,9
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	100,0	59,9	32,4	62,3	53,7	68,1	73,4	66,2	92,8	75,1	91,7	117,2

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

APPENDICE II – Codice della Nautica da Diporto¹

Titolo I - REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione - 1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.

3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

Art. 2. - Unità da diporto utilizzata a fini commerciali - 1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

- a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
- c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
- c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino;
- c-quater) è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.

2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo, l'esercente presenta allo Sportello telematico dei diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

Art. 2-bis - Nautica sociale - 1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:

- a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.

2. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina.

Art. 3 - Unità da diporto - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

- a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
- d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e);
- e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;
- f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari a inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera e), con esclusione delle moto d'acqua;
- h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.
- h-bis) unità da diporto a controllo remoto: unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.

Capo II - Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

Art. 14. Rinvio - 1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

¹ Testo consolidato in vigore dal 22 dicembre 2020, in base al Decreto Legislativo 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, aggiornato al D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, convertito con modifiche dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)

1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

TITOLO II - REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Capo I - Iscrizione delle unità da diporto

Art. 15. - Iscrizione - 1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

2. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.

3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilità dell'unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita di possesso per l'intestataro dell'unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientri nel possesso dell'unità può richiedere l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto.

Art. 15-bis. - Iscrizione di navi da diporto - 1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.

2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.

3. La presentazione di un certificato dell'autorità competente estera, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi dell'unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.

5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della società esercente le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione.

6. È fatta salva la facoltà per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto.

Art. 15-ter. - Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche - 1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del

decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.

3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:

- a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
- c) il libro unico di bordo.

4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.

5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di cui al comma 3, lettera a) con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice della navigazione e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.

Art. 16. - Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

- 1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.

1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.

1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell'unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.

Art. 17. - Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto

- 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni, dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.

2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.

3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.

4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.

Art. 18. - Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero

- 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscriverne o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono elegerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandato marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.

Art. 19. - Iscrizione di imbarcazioni da diporto - 1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autentificata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.

2. Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura autentificata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di Stati terzi individuati con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo dal titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità straniera competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.

4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio d'iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. È fatta salva la facoltà per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.

Art. 20. - Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto - 1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autentificata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:

- a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
- b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste;
- c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;
- d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.

1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autentificata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio;

2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio.

3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.

Art. 21. - Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) - 2. La cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento d'attuazione del presente codice:

- a) per vendita o trasferimento all'estero;
- b) per demolizione;
- c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
- d) per passaggio ad altro registro;
- e) per perdita effettiva o presunta.

2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.

2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2-quer. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.

Capo II - Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

Art. 22. - Documenti di navigazione e tipi di navigazione - 1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:

- a) fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
- b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:

- a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
- b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:

- a) imbarcazioni senza marcatura CE:
 - 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
 - 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
- b) imbarcazioni con marcatura CE:
 - 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
 - 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
 - 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
 - 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.

Art. 23. - Licenza di navigazione - 1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.

3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.

4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED) su supporto informatico o per via telematica.

6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.

Art. 24. - Rinnovo della licenza di navigazione - 1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.

2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dalla Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolo di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.

Art. 24-bis. Dichiarazione di armatore - 1. Chi assume l'esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se

l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.

3. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.

4. La dichiarazione di armatore deve contenere:

- a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
- b) gli elementi di individuazione dell'unità.

5. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:

- a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
- b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.

6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.

7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.

9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unità e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.

10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.

Art. 25. - Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unità - 1.

Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.

1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di Iscrizione.

2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.

Art. 26. - Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio -

1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.

1-bis. Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell'unità al noleggio ed è rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.

Art. 26-bis. - Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.

3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 27. - Natanti da diporto e moto d'acqua - 1. I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.

2. I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto.

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

- a) entro sei miglia di distanza dalla costa;
- b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dai predetti organismi;
- c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.

5. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.

6. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti.

7. L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d'acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:

- a) essere in possesso di patente nautica;
- b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l'unità da diporto è abilitata a trasportare;
- c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
- d) dotare l'unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee

a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.

Art. 27-bis. - Unità da diporto a controllo remoto - 1. I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo.

2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.

3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unità di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, è in possesso di patente nautica.

Art. 28. - Potenza dei motori - 1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.

2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.

Art. 29. - Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelegrafia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata allo Sportello telematico del dipartista (STED), che provvede:

- a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
- b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
- c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdetti alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.

11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, o con apparato equivalente, della posizione.

11-bis. Il comandante dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione dal presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.

11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.

Art. 30. - Manifestazioni sportive - 1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.

Art. 31. - Navigazione temporanea - 1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:

- a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
- b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
- c) trasferire unità da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.

2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.

3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.

4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1.

5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.

6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui

all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care" a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.

Art. 32. - Autorizzazione alla navigazione temporanea - 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:

- a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
- b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice.

Capo III - Persone trasportabili ed equipaggio

Art. 34. - Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.

2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.

3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

- a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
- b) per le unità non munite di marcatura CE:
 - 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
 - 2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.

Art. 35. - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto - 1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.

Art. 36. - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto - 1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 36-bis. - Titoli professionali del diporto - 1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2° classe.

2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.

Art. 37. - Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.

Art. 38. Ruolino di equipaggio - 1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.

1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predelle unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorità marittima o della navigazione interna competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità.

Capo IV - Patenti nautiche

Art. 39. - Patente nautica - 1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:

- a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
- b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

- a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
- b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
- c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.

6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:

- a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua,
- b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
- c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
- d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua.

6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché

prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.

6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:

- a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente.
- b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza,
- c) i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.

6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.

6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.

Art. 39-bis. - Anagrafe nazionale delle patenti nautiche - 1. Per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice.

2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:

- a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
- b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca,
- b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis;
- c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;
- d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe.

3. L'anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica è effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell'interno rende disponibili, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62.

4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:

- a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;
- b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;
- e) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le libertà degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.

Capo V - Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto

Art. 40. - Responsabilità civile - 1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.

Art. 41. - Assicurazione obbligatoria - 1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.

3. L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.

TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE

Capo I - Locazione di unità da diporto

Art. 42. - Locazione e forma del contratto - 1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.

2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

Art. 43. - Scadenza del contratto - 1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.

2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Art. 44. - Prescrizione - 1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.

Art. 45. - Obblighi del locatore - 1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Art. 46. - Obblighi del conduttore - 1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

Capo II - Noleggio

Art. 47. - Noleggio di unità da diporto - 1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.

Art. 48. - Obblighi del noleggiante - 1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

Art. 49. - Obblighi del noleggiatore - 1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.

Art. 49-bis. - Noleggio occasionale - 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1 iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso da almeno tre anni della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

Capo II-bis - Figure professionali per le unità da diporto

Art. 49-ter. - Mediatore del diporto - 1. È istituita la figura professionale del mediatore del diporto.

2. È mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.

3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

Art. 49-quater. - Attività del mediatore del diporto - 1. L'attività di cui all'articolo 49-ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.

3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza dell'Unione europea;
- b) età minima di 18 anni;
- c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
- d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
- f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
- g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), è organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.

5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la condotta:

- a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetterà altre infrazioni;
- b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
- c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
- d) inibizione perpetua dell'attività, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.

7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

- a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f) (rectius: comma 3, lett. f);
- b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
- c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni,
- d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);
- e) assegnazione a una casa di Cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
- f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice penale.

9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.

10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.

11. L'inibizione perpetua dell'attività può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
- b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
- c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annodate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera d), nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Art. 49-quinquies. - Istruttore di vela - 1. È istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L'attività dell'istruttore professionale di vela può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purché abitualmente e non occasionalmente.

2. L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela di cui all'articolo 49-sexies è condizione per l'esercizio della professione e per l'uso del titolo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la professione di istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.

3. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'esercizio della professione di istruttore professionale di vela in violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento, di cui al comma 10, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

5. In caso di esercizio dell'attività di istruttore professionale di vela in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 10 o di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, è adottato un provvedimento disciplinare motivato di avvertimento o di censura o di sospensione da un minimo di due mesi a un massimo di dodici mesi o di radiazione, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 10.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività di istruttore professionale di vela è irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

- a) carenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera e);
- b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
- c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 8, lettera b);
- d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
- e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
- f) esercizio dell'azione penale per ipotesi di reato inerenti o connessi alla professione.

7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere effetto al venir meno delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 6.

La sospensione disposta ai sensi della lettera f) del comma 6 cessa di avere effetto a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio.

8. La sanzione disciplinare della radiazione dall'elenco di cui all'articolo 49-sexies dell'istruttore professionale di vela è disposta nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera c);
- b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma 2, del codice penale;
- c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ai sensi dell'articolo 216 del codice penale.

9. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di esercizio della professione di istruttore professionale di vela sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competente per territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono annodate nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie in conformità alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 49-sexies nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:

- a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea, dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela;
- b) disciplina dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, ivi compresi la struttura, l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento, l'accesso e la vigilanza, le informazioni da pubblicare, i tempi e le modalità di diffusione dell'elenco, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, delle linee guida di cui all'articolo 71 del medesimo codice, nonché nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679;
- c) modalità di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela e di ogni sua variazione agli allievi e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la registrazione nell'elenco nazionale;
- d) modalità di riconoscimento della qualifica di esperto velista, rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela;
- e) condizioni e modalità per il rilascio, in fase di acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali di cui alla lettera a), del certificato di idoneità psichica e fisica da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;
- f) procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di impugnazione in via amministrativa e di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa;
- g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli interessati dei dati personali trascritti nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.»

Art. 49-sexies. - Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela - 1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.

2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) hanno un'età minima di diciotto anni;
- b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

- c) salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per esercizio abusivo della professione, o per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, o per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni;
- d) sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela ai sensi dell'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a);
- e) hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;
- f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o nella loro lingua madre;
- g) certificato di idoneità psichica e fisica di cui all'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), non sono richiesti nei confronti di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto o della qualifica professionale conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero conformemente all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, se il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi.

4. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e della vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela.

5. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque anni. Su richiesta dell'interessato, l'iscrizione è rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto di cui al comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione può essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal rinnovo precedente.

6. L'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici, della Marina militare, della Lega navale italiana e della Federazione italiana vela ed è aggiornato semestralmente.».

Capo II-ter - Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

Art. 49-septies. - Scuole nautiche - 1. Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese.

2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali è ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le province, le città metropolitane e le province autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attività delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività.

3. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica è presentata, per il tramite dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre

2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica può essere presentata da soggetti che:

- a) hanno compiuto gli anni ventuno;
- b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
- c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
- d) dispongono di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria.

5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacità patrimoniale o della polizza fideiussoria, che è richiesta alla persona giuridica.

6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non può essere presentata dai soggetti che:

- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.

7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante.

8. A ciascuna sede della scuola nautica è preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacità patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico è un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o città metropolitana o provincia autonoma.

9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attività di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione.

10. Le scuole nautiche svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio dell'attività di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed è comprovato il possesso dei requisiti prescritti.

12. Possono svolgere l'attività di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

13. Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice.

14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti:

- a) hanno un'età non inferiore ad anni ventuno;
- b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
- c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;
- d) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;
- e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).

15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

17. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

18. In caso di esercizio dell'attività di scuola nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività, o di interdizione dall'esercizio dell'attività nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 21.

19. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica.

20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla città metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:

- a) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;
- b) modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di una scuola nautica;
- c) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale;
- d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;
- e) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;
- f) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
- g) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15;
- h) disciplina dell'attività pubblicitaria;
- i) tariffario minimo;
- l) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

Art. 49-octies. - Centri di Istruzione per la nautica - 1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività. Qualora, all'esito delle attività di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorità interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorità effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica è presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentante risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonché delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività.

5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica può essere presentata da soggetti che:

- a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
- b) hanno compiuto gli anni ventuno;
- c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
- d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
- e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.

6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonché a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attività, è preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.

7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attività di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonché ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui è intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali.

8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.

9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonché le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti.

10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica.

11. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

12. In caso di esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività o di interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 15.

13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.

14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:

- a) modalità per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;
- b) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;
- c) modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;
- d) requisiti di idoneità;
- e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti;

- f) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;
- g) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
- h) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.

Capo II-quater - Strutture dedicate alla nautica da diporto

Art. 49-nonies. - Disciplina del transito delle unità da diporto - 1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano al rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano rifugio gratuito per un tempo non inferiore alle quattro ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle 9:00 alle 19:00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito per il rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservata al transito è determinato nell'8% dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca stabilito come segue:

- a) fino a 50 posti barca: due;
- b) fino a 100 posti barca: tre;
- c) fino a 150 posti barca: cinque;
- d) fino a 250 posti barca: dieci;
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
- f) da 501 a 750 posti barca: venti;
- g) oltre 750 posti barca: venticinque.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, vela o a motore, condotte da persone diversamente abili o con persone diversamente abili a bordo è determinato nell'1% dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca stabilito come segue:

- a) fino a 80 posti barca: uno;
- b) fino a 150 posti barca: due;
- c) fino a 300 posti barca: tre;
- d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
- e) da 400 a 700 posti barca: sei;
- f) oltre 700 posti barca: otto.

4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza un'area che risulta di comodo accesso e collocata la minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco, che consentano comodo accesso e uso.

5. La persona diversamente abile che conduce la unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione fatta dall'autorità marittima competente.

6. Il posto di attracco riservato ai diversamente abili, quando non è impegnato a tale fine, può essere occupato da altre unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persone diversamente abile o con persona diversamente abile a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma tre è consentito, qualora non già occupato da altre unità con persona diversamente abile, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentano di prendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

8. Le richieste le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotati in un registro, numerato siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.

9. In occasione di manifestazioni sportive mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzate dalle unità partecipanti alle gare presentate per l'esposizione.

10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri nelle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.

11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.

12. Nelle acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonee alla comoda fruizione da parte delle persone diversamente abili. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di costo di imbarco.

13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

Art. 49-decies. - Campi di ormeggio attrezzati - 1. Gli enti gestori delle aree marittime protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nullaosta del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al 15% degli ormeggi è riservata alle unità a vela.

2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;
- b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;
- c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa anche per via telematica.

3. Gli enti gestori che istituiscono i campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornalieri di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina protetta.

5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alla dimensione delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio.

6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente comando zona fari e la posizione le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltramento all'Istituto geografico della marina militare.

Art. 49-undecies. - Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare - 1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivanti dall'attività e comunicazione alla capitaneria di porto competente per le attività di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.

3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza la possibilità di un inquinamento, è fatto obbligo anche l'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorità marittima.

4. Le attività comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:

- a) riparazioni meccaniche, idraulici ed elettriche, nonché all'attrezzatura velica;
- b) consegna di pezzi di ricambio le forniture di bordo in genere;
- c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;
- d) le altre attività che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.

5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere l'unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. È fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata le attività di cui ai commi 4 e 5 all'autorità marittima territorialmente competente.

6. Le spese sostenute per le attività di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.

7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio.

TITOLO IV - EDUCAZIONE MARINARESCA

Art. 52. - Giornata del mare e cultura marina - 1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale "giornata del mare" presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

2. La giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949 n. 260.

3. In occasione della giornata di cui al comma 1 istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.

4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il ministro dell'istruzione dell'Università e della ricerca, sentiti i ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.

5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione dell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.

6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare dell'educazione marinara. L'insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti d'istituto.

7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Ministero della difesa, la Marina militare, il Corpo delle capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici-settore tecnologico, indirizzo trasporti logistica.

8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente comunque senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo V - NORME SANZIONATORIE - Illeciti amministrativi

Art. 53. - Violazioni commesse con unità da diporto - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita, revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospeso ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 euro a 11.017 euro. La sanzione raddoppiata nel caso di comando condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1.377 euro. L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.

3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito dall'articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge di regolamento, un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competenti in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, nelle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1.377 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione ridotta alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali la potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all'articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

6. Chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge di lividi, nei corridoi destinati al lancio all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2.066 euro. La determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.

7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice, del regolamento di attuazione dello stesso un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:

- a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
- b) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto si mantiene una distanza inferiore ai 100 metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;
- c) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica è revocata.

Art. 53-bis. - Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcol - 1. È vietato assumere ritenere il comando la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità di diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque assuma ritiene il comando la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità di diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca reato:

- a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 euro a 11.017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;
- b) con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 12.500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;

- c) con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui che assuma ritiene comando la condotta ovvero la direzione nautica di unità da diporto è stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l).

4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato fino alla più vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.

5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da 1/3 alla metà quando la violazione è commessa dopo le 22:00 e prima delle 7:00.

6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o altrove, anche attraverso apparecchi portatili.

7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unità del porto si trova in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcol, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del ministro delle strutture dei trasporti, di concerto con i ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi a maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatto di salvi ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate comunque a tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonché rilasciano gli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. E del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatori che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha lasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre ritiro della patente nautica per un periodo non superiore ai 10 giorni. La patente nautica può essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata e depositata presso l'ufficio comando da cui dipende l'organo accertatori.

10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 g per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unità da diporto è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.

12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell'unità salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorità competente che ha disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni di cui al comma 13.

13. Con il provvedimento con il quale disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore

dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, qui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di 60 giorni.

Art. 53-ter. - Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcol per soggetti di età inferiore ai 21 anni e per coloro che conducono un'unità da diporto utilizzata a fini commerciali - 1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i soggetti di entità inferiore ad anni 21;
- b) coloro che utilizzano unità da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.

2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono ritengono al comando la condotta, direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 g per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persone estranee all'illecito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni previste sono aumentate di un terzo; ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l), per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c) nel medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.

Art. 53-quer. - Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2.755 euro a 11.017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata quando la violazione è commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.

2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono

stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso.

7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.

8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

10. L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica.

11. L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

Art. 53-quinquies. - Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza - 1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:

- a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
- b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
- c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
- d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quer, comma 1;
- e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
- f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.

2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione.

3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.

4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 54. - Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea - 1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 euro a 11.017 euro.

Art. 55. - Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto - 1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.775 euro a 11.017 euro.

2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.

Art. 55-bis. - Sanzioni per danno ambientale - 1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.

2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità da diporto.

Art. 57. - Rapporto delle violazioni - 1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.

2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.

3. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, l'autorità competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indagini supplementari.

Art. 57-bis. - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico - 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione è disciplinata in maniera più restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.

2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 57-ter. - Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta -

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.

4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui è previsto il sequestro dell'unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.

Titolo VI - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 58. - Durata dei procedimenti - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.

1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.

Art. 59. - Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 - 1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.

Art. 60. - Denuncia di evento straordinario - 1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.

3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.

3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.

3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari.

3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 61. - Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali - 1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.

Art. 62. - Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne - 1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.

2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.

3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

Art. 63. - Tariffe per prestazioni e servizi - 1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.

3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).

4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 64. - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche - 1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.

2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità.

Art. 65. - Regolamento di attuazione - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

- a) modalità di iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostituite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
- b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);
- c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
- d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);
- e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
- f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
- g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
- l) disciplina relativa alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
- m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 66. - Disposizioni abrogative - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;
- b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
- c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
- e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;
- f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
- g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
- h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
- i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
- l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.

Art. 67. - Disposizioni transitorie e finali - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[Allegati omessi]

Opera d'arte riportata in copertina:

Umberto Boccioni

Stati d'animo - Quelli che vanno

1911 - Olio su tela, cm 71 x 95,5

Copyright Comune di Milano

Tutti i diritti riservati

Museo del Novecento - Milano

ISBN 979-12-81057-04-3